Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 17 del 22 gennaio 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 4

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 437.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 438.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA e la CECA stessa da una parte ed Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia dall'altra, dei protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA da una parte e l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e del protocollo complementare all'accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, tutti firmati a Bruxelles il 14 luglio 1986.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 439.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 440.

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 441.

Ratifica ed esecuzione del protocollo, fatto a Londra il 14 novembre 1988, di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal protocollo di modifica e completamento del trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, con scambio di lettere.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 442.

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 443.

Ratifica ed esecuzione del terzo protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 444.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988.

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 445.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 437.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 44 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

CONVENZIONE SULLE FUNZIONI CONSOLARI

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina

nel desiderio di sviluppare i rapporti di amicizia e cooperazione esistenti tra i due Stati e di assicurare la protezione e la difesa degli interessi e dei diritti dei rispettivi cittadini; considerando l'opportunità di adottare, nei rapporti reciproci, norme aggiuntive alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963;

hanno deciso di concludere una Convenzione sulle funzioni consolari e a tale scopo hanno convenuto quanto segue:

Art.1

Le norme della presente Convenzione hanno carattere complementare a quelle della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 (di seguito denominata "Convenzione di Vienna"), e queste ultime si applicheranno a tutte le situazioni non contemplate dalla presente Convenzione.

TITOLO I

FUNZIONI CONSOLARI

Art.2

I funzionari consolari sono abilitati a:

a) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, dei suoi cittadini, nonchè delle persone giuridiche aventi la nazionalità di detto Stato, in conformità al diritto internazionale ed alle disposizioni della presente Convenzione;

b) promuovere lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due Stati e contribuire allo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, sociali, culturali, scientifici, tecnici e turistici fra lo Stato d'invio e quello ricevente;

c) rendersi edotti, con tutti i mezzi leciti a disposizione, della situazione e dell'evoluzione, della vita commerciale, economica, sociale, culturale e scientifica nello Stato ricevente, riferendo in materia al Governo dello Stato d'invio e fornendo informazioni alle persone interessate;

d) prestare aiuto ed assistenza ai cittadini ed alle persone giuridiche dello Stato d'invio e comunicare con essi;

e) informarsi relativamente a qualunque incidente che coinvolga gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;

f) assistere i cittadini dello Stato d'invio nei rapporti con le autorità giurisdizionali e amministrative dello Stato ricevente e adottare, secondo le prassi e procedure previste dalle leggi dello Stato ricevente, i provvedimenti necessari ad assicurare la rappresentanza legale di detti cittadini di fronte a tali autorità; fungere da interpreti o procurare un interprete a tali persone; adottare, nel rispetto delle leggi dello Stato ricevente, le misure provvisorie di salvaguardia dei diritti e interessi dei propri cittadini nel caso in cui questi ultimi, a causa della loro assenza, o per qualsiasi altro motivo, non possono tutelare in tempo utile i loro diritti e interessi;

g) chiedere la collaborazione delle autorità competenti dello Stato ricevente per la ricerca dei cittadini dello Stato d'invio dei quali si ignora la località ove si trovano.

ARTICOLO 3

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

a) alle autorità locali competenti per la propria circoscrizione consolare;

b) a tutte le autorità centrali competenti dello Stato ricevente se e nella misura in cui ciò è consentito dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato ricevente e degli accordi o altre norme del diritto internazionale. Essi possono altresì corrispondere con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente in caso di assenza dei rappresentanti diplomatici dello Stato d'invio.

Art.4

1. L'ufficio consolare può, nell'ambito della propria circoscrizione:

a) tenere il registro dei cittadini dello Stato d'invio;

b) svolgere le funzioni relative allo stato civile previste dalla legge dello Stato d'invio se non vi si oppongono le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.

2. Quanto disposto nel paragrafo precedente non può in nessun caso esonerare una persona da qualunque obbligo ad essa imposto dalla legge dello Stato ricevente in materia di atti dello stato civile.

Art. 5

1. I funzionari consolari possono inviare comunicazioni concernenti il servizio militare ai cittadini dello Stato d'invio e ricevere da loro dichiarazioni al riguardo, nonchè effettuare certificazioni e registrazioni ed emanare comunicati al riguardo, anche mediante la stampa o altri mezzi di diffusione.

2. I funzionari consolari possono emanare, anche mediante la stampa od altri mezzi di diffusione, comunicati relativi ad operazioni elettorali previste dalla legge dello Stato d'invio, ricevere dai cittadini di questo Stato dichiarazioni in materia, effettuare le relative registrazioni, trasmettere a detti cittadini e ricevere da essi le attestazioni ed i certificati relativi alle operazioni in questione.

Art. 6

I funzionari consolari possono:

a) ricevere le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio e certificarle;

b) ricevere, anche in deposito, certificare e pubblicare i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato d'invio, nonchè comunicare agli eredi e legatari l'esistenza di testamenti;

c) ricevere atti e contratti che vengano conclusi tra cittadini dello Stato d'invio ed autenticare le relative firme, sempre che tali atti e contratti non concernano la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati nello Stato ricevente;

d) ricevere ed autenticare atti e contratti che, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato d'invio o concernano diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato ovvero siano destinati a produrre i propri effetti giuridici sul territorio di detto Stato;

e) svolgere le altre funzioni notarili previste dalla legge dello Stato d'invio che non siano contrarie alla legge dello Stato ricevente.

Art.7

Nell'ambito della propria circoscrizione i funzionari consolari hanno il potere di:

a) legalizzare le firme apposte su atti e documenti rilasciati dallo Stato ricevente per l'uso nello Stato d'invio, o rendere altrimenti validi tali atti e documenti;

b) tradurre atti e documenti e certificare la fedeltà della traduzione nonchè rilasciare copie autentiche degli atti e documenti tradotti;

c) fatti salvi gli accordi in vigore fra i due Stati, trasmettere, per la notifica, decisioni giudiziarie o stragiudiziarie e trasmettere commissioni rogatorie richieste dalle autorità giudiziarie dello Stato d'invio all'autorità competente dello Stato ricevente nonchè effettuare le notificazioni e le rogatorie richieste in materia civile e commerciale dalle autorità giudiziarie dello Stato d'invio nei confronti dei propri cittadini compatibilmente con le modalità previste dalle leggi e regolamenti dello Stato ricevente;

d) ottenere copie od estratti di documenti dei pubblici registri, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ricevente.

Art.8

Gli atti e documenti redatti o ricevuti in virtù degli articoli 6 e 7 sono considerati nello Stato ricevente quali atti e documenti redatti o ricevuti dalle autorità dello Stato d'invio.

Art.9

L'Autorità competente dello Stato ricevente comunica all'ufficio consolare i casi di cittadini dello Stato d'invio minori o incapaci per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore, al fine di consentire ai funzionari consolari di

proteggere i diritti e gli interessi di detti minori o incapaci in conformità alla presente Convenzione, agli accordi in vigore tra i due Stati, nonchè alle leggi e regolamenti dello Stato ricevente.

Art.10

I funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione, di ricevere in deposito somme di denaro, documenti e oggetti, la cui detenzione non è vietata dalle norme vigenti nello Stato ricevente, che siano stati loro rimessi da cittadini dello Stato d'invio o per conto di questi.

I beni in deposito possono essere esportati dallo Stato ricevente in conformità alle sue leggi e regolamenti.

Tali depositi non beneficiano dell'immunità prevista dall'art. 32 della presente Convenzione e devono essere tenuti separati dagli archivi, documenti e registri a cui si applicano le disposizioni di detto articolo.

Art.11

1. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare, rinnovare, estendere, modificare e revocare passaporti ed altri documenti di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio.

2. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare visti alle persone che desiderino recarsi nello Stato d'invio, oppure attraversarlo.

3. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare certificati di origine delle merci ed altri documenti ammessi per l'uso nello Stato d'invio.

Art.12

Le somme percepite dall'ufficio consolare a titolo di diritti e tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio e le relative ricevute non sono soggette ad alcuna tassazione e sono liberamente convertibili e trasferibili nella valuta dello Stato d'invio.

Art. 13

1. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato ricevente, l'autorità competente di tale Stato ne avverte senza indugi l'ufficio consolare e trasmette ad esso il relativo certificato di morte.
L'autorità competente dello Stato ricevente dà comunicazione all'ufficio consolare dell'apertura di successioni per le quali sia erede o legatario un cittadino dello Stato d'invio non residente nello Stato ricevente.

2. a) Qualora l'ufficio consolare, informato del decesso di uno dei suoi cittadini o dell'apertura di una successione a favore di un proprio cittadino, ne faccia domanda, le autorità competenti dello Stato ricevente gli forniscono le informazioni che possono raccogliere in merito alla successione.

b) L'ufficio consolare dello Stato d'invio può domandare all'autorità competente dello Stato ricevente di adottare senza indugi le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari lasciati nel territorio dello Stato ricevente.

c) Il funzionario consolare può cooperare direttamente o mediante un delegato all'esecuzione delle misure di cui alla lettera b) del presente paragrafo.

3. Se devono essere prese misure conservative e nessun erede cittadino dello Stato d'invio è presente o rappresentato, un funzionario consolare dello Stato d'invio è invitato dalle autorità dello Stato ricevente ad assistere alle operazioni di apposizione e di rimozione dei sigilli, nonchè alla compilazione dell'inventario.

4. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nel territorio dello Stato ricevente, i beni mobili della successione o i proventi della vendita dei beni mobili o immobili spettano ad un erede, o legatario, cittadino dello Stato d'invio non residente nello Stato ricevente che non abbia designato un mandatario, i suddetti beni o i proventi della vendita sono consegnati all'ufficio consolare dello Stato d'invio, a condizione:

a) che sia provata la qualità di erede o legatario;

b) che gli organi competenti abbiano, ove del caso, autorizzato la consegna dei beni ereditari o dei proventi della loro vendita;

c) che i debiti ereditari, accertati in conformità alla legislazione dello Stato ricevente, siano stati pagati o garantiti;

d) che le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite.

5. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trova temporaneamente nel territorio dello Stato ricevente, gli effetti personali e le somme di denaro lasciate dal defunto non reclamati da un erede presente sono consegnati senza altre formalità all'ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio affinchè siano custoditi, fatto salvo il diritto degli

organi amministrativi o giudiziari dello Stato ricevente di sequestrarli nell'interesse della giustizia.

L'ufficio consolare deve consegnare tali effetti personali e somme di denaro alla autorità dello Stato ricevente che sia eventualmente designata ai fini di assicurarne l'amministrazione e la liquidazione.

6. L'ufficio consolare dovrà rispettare la legislazione dello Stato ricevente per quanto concerne l'esportazione dei beni o delle somme di denaro di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 14

1. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato d'invio hanno il diritto di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro.

2. In tutti i casi in cui un cittadino dello Stato d'invio è sottoposto a qualsiasi forma di privazione o limitazione della libertà personale, le autorità dello Stato ricevente devono informarne entro tre giorni un funzionario consolare dello Stato d'invio, fornendogli gli elementi idonei a qualificare i fatti che hanno determinato tali provvedimenti. Contestualmente l'autorità dello Stato rivecente informerà il cittadino dello Stato d'invio del suo diritto di comunicare con un funzionario consolare per ottenerne l'assistenza.

3. Il funzionario consolare ha il diritto di prendere le misure idonee ad assicurare al cittadino sottoposto alla privazione o limitazione della libertà personale l'assistenza e la difesa in

sede giudiziaria, a meno che questi non vi si opponga espressamente.

4. Qualsiasi comunicazione scritta tra il cittadino dello Stato d'invio sottoposto alla privazione o limitazione della libertà personale ed il funzionario consolare sarà trasmessa senza indugio dalle autorità dello Stato ricevente al suo destinatario.

5. Il funzionario consolare o l'impiegato consolare da esso delegato ha il diritto di visitare il cittadino dello Stato di invio sottoposto alla privazione o limitazione della libertà personale ed intrattenersi con lui conversando in qualsiasi lingua, anche nel caso in cui questi si trovi in stato di arresto o reclusione in esecuzione di una sentenza.

L'esercizio di tale diritto è accordato nel termine massimo di tre giorni dal momento in cui il cittadino è stato arrestato, detenuto o privato della sua libertà personale.

6. I diritti di cui al presente articolo devono essere esercitati in conformità alle leggi e regolamenti vigenti nello Stato ricevente, restando inteso, tuttavia, che tali leggi e regolamenti devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti stessi sono concessi in virtù del presente articolo.

Art. 15

Le autorità competenti di ciascuno dei due Stati comunicheranno ai competenti uffici consolari dell'altro Stato gli atti di naturalizzazione riguardanti i cittadini originari di quest'ultimo.

TITOLO II

FUNZIONI CONSOLARI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE

Art. 16

1. Quando una nave dello Stato d'invio giunge in un porto dello Stato ricevente, il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto è situato, è autorizzato a svolgere liberamente le funzioni indicate nell'art. 17, senza interferenze da parte delle autorità dello Stato ricevente. Il funzionario consolare può chiedere l'assistenza delle autorità dello Stato ricevente per qualsiasi questione relativa all'esercizio di dette funzioni e le autorità gli devono dare l'assistenza richiesta, salvo che, in un caso particolare abbiano speciali ragioni che giustificano pienamente il rifiuto di prestare assistenza.

2. A tal fine il funzionario consolare, accompagnato se lo desidera da membri dell'ufficio consolare, può recarsi personalmente a bordo della nave dopo che questa è stata ammessa alla libera pratica.

3. Il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare col funzionario consolare ed a recarsi all'ufficio consolare. A tal fine essi vengono muniti dalle autorità dello Stato ricevente, se necessario, di un salvacondotto. Se le autorità fanno opposizione in casi implicanti eccessivo impiego di tempo o grandi distanze che impedirebbero agli interessati di ritornare sulla nave prima della sua partenza, esse devono informarne immediatamente il funzionario consolare.

Art. 17

1. Il funzionario consolare può interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative al suo itinerario ed alla sua destinazione ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave.

2. Il funzionario o l'impiegato consolare possono accompagnare il comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'autorità giudiziaria ed alle altre autorità locali, prestare loro assistenza, compreso, qualora ciò sia necessario, l'assistenza legale e fungere da interprete nei rapporti tra loro e dette autorità. Tali diritti possono essere limitati solo nei casi che interessino la sicurezza dello Stato, se le leggi dello Stato ricevente lo prevedono.

3. Il funzionario consolare può decidere delle controversie fra il comandante ed i membri dell'equipaggio relative alle paghe ed ai contratti di arruolamento, predisporre gli atti ed i provvedimenti connessi all'arruolamento ed al licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli può inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento della disciplina a bordo.

4. Il funzionario consolare può, qualora sia necessario, disporre il ricovero in ospedale o il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio. Il funzionario consolare ne darà comunicazione alle autorità dello Stato ricevente le quali presteranno la propria collaborazione per facilitare il ricovero o il rimpatrio.

5. Il funzionario consolare può, in ordine alle navi dello Stato d'invio che si trovino in un porto dell'altro Stato, ricevere gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi di proprietà e di altri

diritti reali anche di garanzia ed eseguire le relative annotazioni e trascrizioni, nonchè effettuare il trasferimento o la cancellazione dal registro dello Stato d'invio di qualsiasi nave.

6. Il funzionario consolare può, nei confronti delle navi dello Stato d'invio, prendere misure per l'attuazione delle leggi di detto Stato in materia di navigazione cui non si oppongano le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.

Art. 19

1. Qualora le autorità dello Stato ricevente intendano arrestare o interrogare una persona che si trovi a bordo di una nave dello Stato d'invio che si trovi in un porto dello Stato ricevente o sequestrare beni o svolgere un'inchiesta ufficiale a bordo della stessa, esse avviseranno in tempo utile e per iscritto il funzionario consolare competente affinchè egli possa assistere a questi atti il cui compimento non dovrà interferire nelle questioni attinenti all'amministrazione interna della nave. L'avviso dato a questo fine indicherà un'ora precisa e, se il funzionario consolare non si presenta nè si fa rappresentare, si procederà in sua assenza. Una analoga procedurà sarà seguita nei casi in cui al capitano o ai membri dell'equipaggio sarà richiesto di fare dichiarazioni di fronte alle autorità giudiziarie e amministrative. Tuttavia in caso di delitti flagranti, le autorità dello Stato ricevente informeranno il funzionario consolare per iscritto delle misure urgenti che sono state adottate.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte nel campo dei controlli doganali, sanitari o attinenti all'ingresso ed all'uscita di stranieri dal territorio nè a quelli relativi ai certificati internazionali di sicurezza, al sequestro delle nave o di una parte del suo carico a seguito di procedimenti civili o commerciali che si svolgano davanti alle giurisdizioni dello Stato ricevente.

Art. 19

1. Se una nave dello Stato d'invio naufraga nelle acque territoriali o nelle acque interne dello Stato ricevente, il funzionario consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il naufragio deve esserne informato al più presto dalle autorità dello Stato ricevente.

2. Nel caso in cui nè il proprietario della nave nè i suoi agenti o gli assicuratori interessati, nè il comandante siano in grado di adottare le misure necessarie, il funzionario consolare è autorizzato ad adottare per conto del proprietario, in conformità alle leggi e regolamenti dello Stato ricevente, le misure che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere, se fosse stato presente, per disporre della nave.

Art. 20

Qualora oggetti provenienti da una nave dello Stato d'invio naufragata o che siano parte della nave stessa, od oggetti appartenenti al carico di una nave naufragata che siano di

proprietà di un cittadino dello Stato d'invio, sono rinvenuti sulla costa dello Stato ricevente o in prossimità di essa o vengono portati in un porto di detto Stato, il funzionario consolare nella cui circoscrizione gli oggetti sono stati trovati o portati è autorizzato ad adottare, per conto del proprietario di detti oggetti, le misure relative alla custodia ed alla destinazione degli stessi che il proprietario stesso, il suo agente, gli assicuratori od il comandante della nave non sono stati in grado di prendere.

Art. 21

I funzionari consolari possono compiere gli atti d'inventario e le altre operazioni necessarie per la conservazione dei beni e degli oggetti di qualsiasi natura lasciati dai cittadini, marittimi o passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.

Art. 22

Le disposizioni degli articoli da 16 a 21 della presente Convenzione si applicano, per quanto rilevanti, anche agli aeromobili, purchè ciò non sia in contrasto con gli altri accordi in vigore tra i due Stati e con le leggi e i regolamenti dello Stato ricevente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23

Ai fini dell'applicazione della Convenzione di Vienna e della presente Convenzione si convengono le disposizioni che seguono.

Art. 24

Le espressioni sotto elencate sono intese nel modo che segue:

a) "membro della famiglia" indica il coniuge, i figli e gli altri parenti di un funzionario o di un impiegato consolare con lui conviventi e a carico;

b) "archivi consolari" indica gli atti, i documenti, la corrispondenza, i libri, le pellicole, i nastri magnetici, i registri, i cifrari, i codici e gli schedari di un ufficio consolare, inclusi i dati inseriti in archivi elettronici e in qualunque altro tipo di archivio, ed ogni attrezzatura usata per la loro utilizzazione, protezione e conservazione;

c) "nave dello Stato d'invio" indica ogni imbarcazione che batte la bandiera dello Stato d'invio, escluse le navi da guerra;

d) "aeromobile dello Stato d'invio" indica qualsiasi aeromobile registrato nello Stato d'invio esclusi gli aeromobili militari;

e) "Stato d'invio" indica, a seconda dei casi, lo Stato contraente che istituisce l'ufficio consolare o il territorio di detto Stato;

f) "Stato ricevente" indica, a seconda dei casi, lo Stato nel cui territorio è istituito l'ufficio consolare o il territorio di detto Stato.

Art. 25

L'exequatur è accordato senza indugi e non può essere negato o ritirato salvo gravi motivi da comunicarsi allo Stato d'invio.

Art. 26

Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente è tenuto a rilasciare a tutti i funzionari consolari ed ai membri delle loro famiglie un documento che indichi la loro identità e la loro qualità di funzionario consolare o di membro della sua famiglia.

Tale documento sarà rilasciato altresì agli impiegati dell'ufficio consolare ed ai membri delle loro famiglie che non abbiano la cittadinanza dello Stato ricevente nè la residenza permanente in tale Stato.

Art. 27

Se le funzioni di reggente ad interim sono affidate ad un membro del personale diplomatico facente parte della missione diplomatica dello Stato d'invio, questi continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche.

Art. 28

Lo Stato ricevente consente alla nomina a reggente ad interim di un ufficio consolare di un impiegato dello stesso ufficio, a condizione che sia cittadino dello Stato d'invio.

Art. 29

1. Lo Stato ricevente accorda tutte le facilitazioni appropriate per lo svolgimento della normale attività dell'ufficio consolare prendendo, a tal fine, tutte le misure necessarie per mettere in grado i membri dell'ufficio consolare di esercitare le proprie funzioni e di godere dei diritti, delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità previsti sia dalla presente Convenzione sia dalle altre Convenzioni multilaterali di cui ambedue gli Stati sono parte, sia dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente.
2. Nella loro qualità di organi ufficiali dello Stato d'invio i funzionari consolari hanno diritto alla dovuta considerazione ed alla massima collaborazione da parte dei funzionari dello Stato ricevente, con i quali hanno rapporti ufficiali.

Art. 30

1. Lo Stato d'invio può:

a) acquistare o possedere, in piena proprietà o in qualsiasi altra forma prevista dalle leggi delo Stato ricevente, terreni, edifici, parti di edifici e loro annessi necessari allo Stato d'invio ai fini consolari, per la residenza dei membri dell'ufficio consolare o da utilizzarsi per altre finalità similari cui non si opponga lo Stato ricevente;

b) costruire edifici e loro annessi sui terreni che abbia acquisito in base al punto a) del presente paragrafo;

c) traferire i terreni, edifici e parti di edifici acquisiti o costruiti conformemente alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

2. Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto delle leggi dello Stato ricevente, inclusi i regolamenti urbanistici regionali e locali, applicabili a tutti i terreni, edifici, parte di edifici o loro annessi posti nell'area in cui essi sono situati.

Art. 31

I locali consolari ed i beni dell'ufficio consolare, nonchè i mezzi ufficali di trasporto non sono soggetti ad alcuna forma di requisizione od espropriazione.

Tuttavia l'espropriazione dei locali consolari è ammissibile qualora si riveli indispensabile per le necessità della difesa nazionale o per altri motivi di pubblica utilità. In tal caso lo Stato ricevente deve prendere tutte le misure possibili e

necessarie per evitare ogni interferenza nello svolgimento delle funzioni consolari ed è obbligato a versare allo Stato d'invio un indennizzo immediato, adeguato ed effettivo, liberamente trasferibile in dètto Stato.

Art.32

1. Gli archivi consolari e tutti gli altri documenti e carte ufficiali sono sempre inviolabili in qualunque luogo si trovino e le autorità dello Stato ricevente non possono per alcun motivo esaminarli o trattenerli.

2. Il funzionario e l'impiegato consolare hanno il diritto di non dare seguito alla richiesta di esibire o di consegnare documenti che si trovino negli archivi o altri documenti ufficiali anche se essa provenga dall'autorità giudiziaria o da qualunque altra autorità dello Stato ricevente.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non autorizzano il funzionario o l'impiegato consolare a negare l'esibizione o la consegna di un documento relativo ad un contratto che non sia stato da essi stipulato espressamente o implicitamente in rappresentanza dello Stato d'invio.

Art. 33

Per quanto riguarda i servizi pubblici di comunicazione valgono per gli uffici consolari le stesse condizioni applicate alle missioni diplomatiche accreditate presso lo Stato ricevente.

Art. 34

I corrieri consolari, inclusi i corrieri ad hoc, godono degli stessi diritti, facilitazioni, priviliegi e immunità dei corrieri diplomatici dello Stato d'invio.

Art. 35

1. I mezzi di trasporto di proprietà dello Stato d'invio e utilizzati a fini consolari devono essere assicurati per la responsabilità civile nei confronti dei terzi.
2. I membri dell'ufficio consolare devono rispettare tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente in materia di assicurazione per responsabilità civile relativa all'utilizzazione di qualsiasi veicolo, nave o aereo.

Art. 36

Ai fini del paragrafo 1 dell'art. 41 della Convenzione di Vienna si considera reato grave quello passibile di una pena privativa di libertà non inferiore a tre anni nel minimo secondo la legislazione dello Stato ricevente.

Art. 37

I membri dell'ufficio consolare e i membri delle loro famiglie, che non abbiano la cittadinanza dello Stato ricevente e non risiedano permanentemente in detto Stato, sono esenti da tutti

gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti di questo Stato relativi al soggiorno degli stranieri, alla registrazione, ed al permesso di residenza.

Art. 38

I membri del personale privato dei funzionari e degli impiegati consolari, qualora non esercitino altra attività lucrativa e non siano residenti permanenti nello Stato ricevente, sono esenti, nell'esercizio delle loro funzioni, dagli obblighi relativi al permesso di lavoro imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente in relazione all'impiego dei lavoratori stranieri.

Art. 39

1. Sono esenti da requisizioni militari, la residenza privata dei membri dell'ufficio consolare, il mobilio e gli altri beni esistenti nell'abitazione, nonchè i veicoli, navi ed aerei di proprietà o possesso dei membri dell'ufficio consolare e dei membri delle loro famiglie. Le dette residenze private non sono assoggettate all'obbligo di fornire alloggiamento a militari.

2. Le residenze private possono essere oggetto di espropriazione per motivi di pubblica utilità o per ragioni attinenti alla difesa nazionale, conformemente alle leggi dello Stato ricevente, dovendosi in ogni caso evitare interferenze con l'esercizio delle funzioni consolari. In tal caso è dovuto, in tempo ragionevole, il corrispondente indennizzo, adeguato ed effettivo in valuta convertibile e trasferibile nello Stato d'invio.

Art. 40

1. Lo Stato d'invio è esente nello Stato ricevente da tutte le tasse e imposte di qualsiasi genere relative a:

a) la proprietà, il possesso ed il godimento di beni immobili destinati a locali consolari ed alla residenza del Capo dell'ufficio consolare, ivi compresi i terreni destinati alla construzione di tali immobili;

b) i contratti e gli altri atti relativi all'acquisto ed al trasferimento dei beni immobili di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo l'esenzione comprende in Italia le tasse e imposte nazionali e locali ed in Argentina le tasse e imposte nazionali, provinciali e municipali.

3. Le esenzioni previste dal presente articolo non si applicano alle tasse percepite in renumerazione di specifici servizi resi.

Art. 41

1. I membri dell'uffficio consolare cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente, nonchè i membri della loro famiglia non beneficiano dei priviliegi e immunità di cui agli articoli 49, 50 e 51 della Convenzione di Vienna.

2. Non beneficiano parimenti di tali privilegi e immunità i membri della famiglia del membro dell'ufficio consolare se sono cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42

Oltre alle funzioni consolari previste dalla Convenzione di Vienna e dalla presente Convenzione, il funzionario consolare è autorizzato a svolgere tutte le altre funzioni che non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente ed al cui esercizio non si oppongano le autorità di quest'ultimo.

Art. 43

Una commissione mista, composta di funzionari designati da ciascuno dei due Stati contraenti, si riunirà su richiesta dell'uno o dell'altro Stato, al fine di assicurare la più efficace applicazione della presente Convenzione.

Art. 44

1. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della data dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. La presente Convenzione è stipulata per una durata inderterminata. Essa potrà essere denunciata in qualsiasi momento a ciascuno degli Stati contraenti e la denuncia avrà affetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello della sua notifica all'altro Stato.

Art. 45
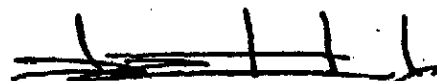
Con la entrata in vigore della presente Convenzione cessa di avere effetto tra le Parti la Convenzione consolare tra l'Italia e la Repubbblica Argentina stipulata in Roma il 28 dicembre 1885.

Fatto a Roma... il 9 dicembre 1987 in duplice esemplare ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana

Per la
Repubblica Argentina

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3546):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 23 gennaio 1989.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 febbraio 1989, con pareri delle commissioni I, II, VII, IX, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 12 aprile 1989.

Esaminato in aula il 26 settembre 1989 e approvato il 27 settembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1888):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 ottobre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª e 9ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1888/*A* - relatore sen. ACHILLI).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

90G0015

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 438.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA e la CECA stessa da una parte ed Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia dall'altra, dei protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA da una parte e l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e del protocollo complementare all'accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, tutti firmati a Bruxelles il 14 luglio 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA e la CECA stessa da una parte ed Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia dall'altra, dei protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA da una parte e l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e del protocollo complementare all'accordo aggiuntivo sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, tutti firmati a Bruxelles il 14 luglio 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dei protocolli con l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'articolo 5 del protocollo con l'Islanda e dall'articolo 2 del protocollo con la Svizzera e il Liechtenstein.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

2 - Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 17.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DALL'ALTRO, A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
e

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato, e

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
dall'altro,

[illegible] l accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

CONSIDERANDO che il 20 dicembre 1985 gli Stati membri della Comunità e la Comunità, da un lato, e la Repubblica d'Austria, dall'altro, hanno raggiunto un accordo sul regime applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi tra l'Austria, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro,

HANNO DECISO di stabilire, di comune accordo, gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

1. L'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e la dichiarazione ad esso allegata sono redatti nelle lingue portoghese e spagnola ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. Il Comitato misto approva i testi portoghese e spagnolo.

2. I prodotti di cui all'accordo, originari dell'Austria, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla, beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

3. La Repubblica d'Austria accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna ed originari dello stesso paese.

TITOLO II

Misure transitorie

ARTICOLO 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo i dazi all'importazione tra l'Austria e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo :

- il 1° marzo 1986 : ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987 : ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988 : ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989 : ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990 : ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991 : ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1992 : ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;

- l'ultima riduzione, del 10 %, è operata il 1° gennaio 1993.

2. Per i prodotti di cui all'accordo la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali applicati ai prodotti originari dell'Austria secondo il seguente ritmo :

- il 1° marzo 1986 : ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987 : ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988 : ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989 : ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990 : ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991 : ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ;

- le altre due riduzioni del 15 % saranno operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 ed il 1° gennaic 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 è il dazio effettivamente applicato negli scambi tra l'Austria, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, al 1° gennaio 1985.

2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto è considerato come dazio di base.

3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 % :

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : B. altre lamiere : IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) : - rivestite di cloruro di polivinile

ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con l'Austria, sono progressivamente abolite al ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei containers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 6

Se il Regno di Spagna e/o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi e/o delle tasse di cui all articolo 5, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi e/o le tasse applicabili ai prodotti originari dell'Austria.

ARTICOLO 7

1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti, i prodotti importati dall'Austria beneficiano dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dall'Austria i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantità effettivamente imporate dall'Austria nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 31 gennaio 1985.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 8

Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986, a condizione che le parti contraenti abbiano ricevuto notifica, entro questa data, dell'espletamento delle procedure necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DALL'ALTRO, A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
e

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato, e

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973, in seguito denominato "accordo"

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986

CONSIDERANDO che il 18 dicembre 1985 gli Stati membri della Comunità e la Comunità, da un lato e la Repubblica di Finlandia, dall'altro, hanno raggiunto un accordo sul regime applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi tra la Finlandia, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro,

HANNO DECISO di stabilire, di comune accordo, gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

1. L'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti nelle lingue portoghese e spagnola ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. Il Comitato misto approva i testi portoghese e spagnolo.

2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Finlandia, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla, beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

3. La Repubblica di Finlandia accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna ed originari dello stesso paese.

TITOLO II

Misure transitorie

ARTICOLO 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo i dazi all'importazione tra la Finlandia e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo :

- il 1° marzo 1986 : ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987 : ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988 : ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989 : ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990 : ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991 : ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1992 : ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;

- l'ultima riduzione, del 10 %, è operata il 1° gennaio 1993.

2. Per i prodotti di cui all'accordo la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali applicati ai prodotti originari della Finlandia secondo il seguente ritmo :

- il 1° marzo 1986 : ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987 : ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988 : ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989 : ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990 : ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991 : ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ;

- le altre due riduzioni del 15 % saranno operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 è il dazio effettivamente applicato negli scambi tra la Finlandia, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, al 1° gennaio 1985.

2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi ridotto è considerato come dazio di base.

3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 % :

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : B. altre lamiere : IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) : - rivestite di cloruro di polivinile

ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Finlandia, sono progressivamente abolite al ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei containers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 6

Se il Regno di Spagna e/o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi e/o delle tasse di cui all anticolo 5, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi e/o le tasse applicabili ai prodotti originari della Finlandia.

ARTICOLO 7

1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti, i prodotti importati dalla Finlandia beneficiano dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Finlandia i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantità effettivamente importate dalla Finlandia nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 1° gennaio 1985.

TITOLO III

Disposizioni generali è finali

ARTICOLO 8

Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986, a condizione che le parti contraenti abbiano ricevuto notifica, entro questa data, dell'espletamento delle procedure necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e finlandese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO,
E IL REGNO DI NORVEGIA, DALL'ALTRO,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
e

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato, e

IL REGNO DI NORVEGIA,
dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973, in seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europea, in data 1° gennaio 1986,

CONSIDERANDO che il 19 dicembre 1985 gli Stati membri della Comunità e la Comunità, da un lato, e il Regno di Norvegia, dall'altro, hanno raggiunto un accordo sul regime applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 gli scambi tra la Norvegia, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro,

HANNO DECISO di stabilire, di comune accordo, gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

1. L'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti nelle lingue portoghese e spagnola ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. Il Comitato misto approva i testi portoghese e spagnolo.

2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Norvegia, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla, beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

3. Il Regno di Norvegia accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna ed originari dello stesso paese.

TITOLO II

Misure transitorie

ARTICOLO 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo i dazi all'importazione tra la Norvegia e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo :

- il 1° marzo 1986 : ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987 : ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988 : ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989 : ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990 : ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991 : ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1992 : ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;

- l'ultima riduzione, del 10 %, è operata il 1° gennaio 1993.

2. Per i prodotti di cui all'accordo la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali applicati ai prodotti originari della Norvegia secondo il seguente ritmo :

- il 1° marzo 1986 : ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987 : ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988 : ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989 : ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990 : ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991 : ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ;

- le altre due riduzioni del 15 % saranno operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 è il dazio effettivamente applicato negli scambi tra la Norvegia, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, al 1° gennaio 1985.

2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto è considerato come dazio di base.

3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 % :

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : B. altre lamiere : IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) : - rivestite di cloruro di polivinile

ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Norvegia, sono progressivamente abolite al ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei containers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 6

Se il Regno di Spagna e/o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi e/o delle tasse di cui all'articolo 5, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresi', nella medesima percentuale, i dazi e/o le tasse applicabili ai prodotti originari della Norvegia.

ARTICOLO 7

1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti, i prodotti importati dalla Norvegia beneficiano dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Norvegia i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantità effettivamente importate dalla Norvegia nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 1° gennaio 1985.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 8

Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986, a condizione che le parti contraenti abbiano ricevuto notifica, entro questa data, dell'espletamento delle procedure necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portcghese, spagnola, tedesca e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E IL REGNO DI SVEZIA, DALL'ALTRO, A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
e

LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
da un lato, e

IL REGNO DI SVEZIA,
dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

CONSIDERANDO che il 19 dicembre 1985 gli Stati membri della Comunità e la Comunità, da un lato, e il Regno di Svezia, dall'altro, hanno raggiunto un accordo sul regime applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 gli scambi tra la Svezia, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro,

HANNO DECISO di stabilire, di comune accordo, gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio è

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

1. L'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti nelle lingue portoghese e spagnola ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. Il Comitato misto approva i testi portoghese e spagnolo.

2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Svezia, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla, beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

3. Il Regno di Svezia accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna ed originari dello stesso paese.

TITOLO II

Misure transitorie

ARTICOLO 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo i dazi all'importazione tra la Svezia e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo :

- il 1° marzo 1986 : ogni dazio è ridotto al 90,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987 : ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988 : ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989 : ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990 : ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991 : ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1992 : ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;

- l'ultima riduzione, del 10 %, è operata il 1° gennaio 1993.

2. Per i prodotti di cui all'accordo la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali applicati ai prodotti originari della Svezia secondo il seguente ritmo :

- il 1° marzo 1986 : ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987 : ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988 : ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989 : ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990 : ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991 : ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ;

- le altre due riduzioni del 15 % saranno operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 è il dazio effettivamente applicato negli scambi tra la Svezia, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, al 1° gennaio 1985.

2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto è considerato come dazio di base.

3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 % :

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : B. altre lamiere : IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) : - rivestite di cloruro di polivinile

ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Svezia, sono progressivamente abolite al ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei containers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 6

Se il Regno di Spagna e/o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi e/o delle tasse di cui all'articolo 5, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresì , nella medesima percentuale, i dazi e/o le tasse applicabili ai prodotti originari della Svezia.

ARTICOLO 7

1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti, i prodotti importati dalla Svezia beneficiano dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Svezia i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantità effettivamente importate dalla Svezia nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 1° gennaio 1985.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 8

Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986, a condizione che le parti contraenti abbiano ricevuto notifica, entro questa data, dell'espletamento delle procedure necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA D'ISLANDA, A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

da un lato, e

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

CONSIDERANDO che il 19 dicembre 1985 gli Stati membri della Comunità e la Comunità, da un lato, e la Repubblica d'Islanda, dall'altro, hanno concordato il regime applicabile dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi dell'Islanda con la Spagna e il Portogallo,

HANNO DECISO di stabilire, di comune accordo, gli adeguamenti e le misure provvisorie inerenti all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

1. L'accordo, gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti nelle lingue portoghese e spagnola ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. I testi portoghese e spagnolo sono approvati tramite uno scambio di lettere tra le parti contraenti.

2. I prodotti di cui all'accordo originari dell'Islanda, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla, beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio della Comunità.

3. La Repubblica d'Islanda concede alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

TITOLO II

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 3

Qualsiasi modifica che potrebbe risultare necessaria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee verrà concordata attraverso uno scambio di lettere tra le parti contraenti.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986 a condizione che le parti contraenti si siano notificate, entro questa data, l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e islandese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE
ALLEGATO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA
E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
dall'altro,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato "accordo",

VISTA l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, in data 1° gennaio 1986,

CONSIDERANDO che il 18 dicembre 1985 gli Stati membri della Comunità e la Comunità, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, hanno raggiunto un accordo sul regime applicabile per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1986 agli scambi tra la Svizzera, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro,

HANNO DECISO di stabilire, di comune accordo, gli adeguamenti e le misure transitorie da apportare all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e

DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO :

ARTICOLO 1

Con il presente protocollo il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo.

TITOLO I

Adeguamenti

ARTICOLO 2

1. L'accordo, l'allegato e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti nelle lingue portoghese e spagnola ed i testi portoghese e spagnolo fanno fede come i testi originali. Il Comitato misto approva i testi portoghese e spagnolo.

2. I prodotti di cui all'accordo, originari della Svizzera, quando vengono importati nelle isole Canarie o a Ceuta e Melilla, beneficiano, a tutti gli effetti, ivi compresa l'imposta detta "arbitrio insular" applicata alle isole Canarie, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità.

3. La Confederazione svizzera accorda alle importazioni dei prodotti di cui all'accordo, originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna ed originari dello stesso paese.

TITOLO II

Misure transitorie

ARTICOLO 3

1. Per i prodotti di cui all'accordo i dazi all'importazione tra la Svizzera e la Spagna applicabili ai prodotti originari di questi paesi sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo :

- il 1° gennaio 1987 : ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988 : ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989 : ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990 : ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991 : ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1992 : ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base ;

- l'ultima riduzione, del 10 %, è operata il 1° gennaio 1993.

2. Per i prodotti di cui all'accordo la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali applicati ai prodotti originari della Svizzera secondo il seguente ritmo

- il 1° marzo 1986 : ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1987 : ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1988 : ogni dazio è ridotto al 65 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1989 : ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1990 : ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base ;

- il 1° gennaio 1991 : ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base ;

- le altre due riduzioni del 15 % saranno operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi 1 e 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

ARTICOLO 4

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, il dazio di base sul quale devono essere operate per ciascun prodotto le successive riduzioni previste all'articolo 3 è il dazio effettivamente applicato negli scambi tra la Svizzera, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, al 1° gennaio 1985.

2. Tuttavia, se una riduzione tariffaria è stata applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio cosi' ridotto è considerato come dazio di base.

3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 % :

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo : B. altre lamiere : IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie : ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA) : - rivestite di cloruro di polivinile

ARTICOLO 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con la Svizzera, sono progressivamente abolite al ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei containers) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback"), è ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

ARTICOLO 6

Se il Regno di Spagna e/o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi e/o delle tasse di cui all'articolo 5, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresì, nella medesima percentuale, i dazi e/o le tasse applicabili ai prodotti originari della Svizzera.

ARTICOLO 7

1. Se il Regno di Spagna apre nei confronti dei paesi terzi i contingenti tariffari effettivamente applicati il 1° gennaio 1985, durante il periodo di apertura di questi contingenti, i prodotti importati dalla Svizzera beneficiano dello stesso trattamento riservato ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

2. Se detti contingenti non vengono aperti, il Regno di Spagna applica ai prodotti importati dalla Svizzera i dazi applicati in caso di apertura dei contingenti. I quantitativi o i valori ammessi al beneficio di tali dazi sono limitati alle quantità effettivamente importate dalla Svizzera nell'ambito degli stessi contingenti aperti al 1° gennaio 1985.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 8

Il Comitato misto apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

ARTICOLO 9

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 10

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il 1° marzo 1986, a condizione che le parti contraenti abbiano ricevuto notifica, entro questa data, dell'espletamento delle procedure necessarie. Dopo questa data il protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.

ARTICOLO 11

Il presente protocollo è redatto, in duplice esemplare, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

PROTOCOLLO COMPLEMENTARE
ALL'ACCORDO ADDIZIONALE SULLA VALIDITA' PER
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN
DELL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA
REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

L'IRLANDE,

LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

LA CONFEDERATION SUISSE et

LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN,

VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in seguito denominato "accordo",

CONSIDERANDO l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in data 1° gennaio 1986 ;

CONSIDERANDO il protocollo addizionale all'accordo firmato a Bruxelles il 14 luglio 1986, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, in seguito denominato "protocollo addizionale" ;

CONSIDERANDO che il Principato del Liechtenstein forma un'unione doganale con la Svizzera, conformemente al trattato del 29 marzo 1923, e che tale trattato non conferisce validità per il Principato del Liechtenstein a tutte le disposizioni dell'accordo ;

CONSIDERANDO che, di conseguenza, il 22 luglio 1972 è stato concluso un accordo addizionale tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla validità, per quest'ultimo, dell'accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono all'accordo addizionale sulla validità per il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles, il 22 luglio 1972.

ARTICOLO 2

Il presente protocollo complementare è approvato dal Principato del Liechtenstein, dalla Confederazione svizzera e dagli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, conformemente alle rispettive procedure. Esso entrerà in vigore contemporaneamente al protocollo addizionale e sarà valido finché resterà in vigore il trattato del 29 marzo 1923.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3100):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 5 agosto 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 ottobre 1988, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione l'11 gennaio 1989.

Esaminato in aula il 26 aprile 1989 e approvato il 27 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1726):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 maggio 1989, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1726/*A* - relatore sen. BONALUMI).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

90G0016

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 439.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

CHARTE EUROPEENNE DE L'AUTONOMIE LOCALE

PREAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ;

Considérant qu'un des moyens par lesquels ce but sera réalisé est la conclusion d'accords dans le domaine administratif ;

Considérant que les collectivités locales sont l'un des principaux fondements de tout régime démocratique ;

Considérant que le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe ;

Convaincus que c'est au niveau local que ce droit peut être exercé le plus directement ;

Convaincus que l'existence de collectivités locales investies de responsabilités effectives permet une administration à la fois efficace et proche du citoyen ;

Conscients du fait que la défense et le renforcement de l'autonomie locale dans les différents pays d'Europe représentent une contribution importante à la construction d'une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la décentralisation du pouvoir ;

Affirmant que cela suppose l'existence de collectivités locales dotées d'organes de décision démocratiquement constitués et bénéficiant d'une large autonomie quant aux compétences, aux modalités d'exercice de ces dernières et aux moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Les Parties s'engagent à se considérer comme liées par les articles suivants de la manière et dans la mesure prescrites par l'article 12 de cette Charte.

PARTIE I

Article 2

Fondement constitutionnel et légal de l'autonomie locale

Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution.

Article 3

Concept de l'autonomie locale

1. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques.

2. Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutifs responsables devant eux. Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là ou elle est permise par la loi.

Article 4

Portée de l'autonomie locale

1. Les compétences de base des collectivités locales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Toutefois, cette disposition n'empêche pas l'attribution aux collectivités locales de compétences à des fins spécifiques, conformément à la loi.

2. Les collectivités locales ont, dans le cadre de la loi, toute latitude pour exercer leur initiative pour toute question qui n'est pas exclue de leur compétence ou attribuée à une autre autorité.

3. L'exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L'attribution d'une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l'ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d'efficacité et d'économie.

4. Les compétences confiées aux collectivités locales doivent être normalement pleines et entières. Elles ne peuvent être mises en cause ou limitées par une autre autorité, centrale ou regionale, que dans le cadre de la loi.

5. En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales.

6. Les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement.

Article 5

Protection des limites territoriales des collectivités locales

Pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet.

Article 6

Adéquation des structures et des moyens administratifs aux missions des collectivités locales

1. Sans préjudice de dispositions plus générales créées par la loi, les collectivités locales doivent pouvoir définir elles-mêmes les structures administratives internes dont elles entendent se doter, en vue de les adapter à leurs besoins spécifiques et afin de permettre une gestion efficace.

2. Le statut du personnel des collectivités locales doit permettre un recrutement de qualité, fondé sur les principes du mérite et de la compétence ; à cette fin, il doit réunir des conditions adequates de formation de rémunération et de perspectives de carrière.

Article 7

Conditions de l'exercice des responsabilités au niveau local

1. Le statut des élus locaux doit assurer le libre exercice de leur mandat.

2. Il doit permettre la compensation financière adéquate des frais entraînés par l'exercice du mandat ainsi que, le cas échéant, la compensation financière des gains perdus ou une rémunération du travail accompli et une couverture sociale correspondante.

3. Les fonctions et activités incompatibles avec le mandat d'élu local ne peuvent être fixées que par la loi ou par des principes juridiques fondamentaux.

Article 8

Contrôle administratif des actes des collectivités locales

1. Tout contrôle administratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi.

2. Tout contrôle administratif des actes des collectivités locales ne doit normalement viser qu'à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle administratif peut, toutefois, comprendre un contrôle de l'opportunité exercé par des autorités de niveau supérieur en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée aux collectivités locales.

3. Le contrôle administratif des collectivités locales doit être exercé dans le respect d'une proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité de contrôle et l'importance des intérêts qu'elle entend préserver.

Article 9

Les ressources financières des collectivités locales

1. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs competences.

2. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prevues par la Constitution ou la loi.

3. Une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.

4. Les systèmes financiers sur lesquels reposent les ressources dont disposent les collectivités locales doivent être de nature suffisamment diversifiée et évolutive pour leur permettre de suivre, autant que possible dans la pratique, l'évolution réelle des coûts de l'exercice de leurs competences.

5. La protection des collectivités locales financièrement plus faibles appelle la mise en place de procédures de péréquation financière ou des mesures équivalentes destinées à corriger les effets de la répartition inégale des sources potentielles de financement ainsi que des charges qui leur incombent. De telles procédures ou mesures ne doivent pas réduire la liberté d'option des collectivités locales dans leur propre domaine de responsabilité.

6. Les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles-ci des ressources redistribuées.

7. Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence.

8. Afin de financer leurs dépenses d'investissement, les collectivités locales doivent avoir accès, conformément à la loi, au marché national des capitaux.

Article 10

Le droit d'association des collectivités locales

1. Les collectivités locales ont le droit, dans l'exercice de leurs compétences, de coopérer et, dans le cadre de la loi, de s'associer avec d'autres collectivités locales pour la réalisation de tâches d'intérêt commun.

2. Le droit des collectivités locales d'adhérer à une association pour la protection et la promotion de leurs intérêts communs et celui d'adhérer à une association internationale de collectivités locales doivent être reconnus dans chaque Etat.

3. Les collectivités locales peuvent, dans des conditions éventuellement prévues par la loi, coopérer avec les collectivités d'autres Etats.

Article 11

Protection légale de l'autonomie locale

Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne.

PARTIE II

Dispositions diverses

Article 12

Engagements

1. Toute Partie s'engage à se considérer comme liée par vingt au moins des paragraphes de la partie I de la Charte dont au moins dix sont choisis parmi les paragraphes suivants :

— article 2,
— article 3, paragraphes 1 et 2,
— article 4, paragraphes 1, 2 et 4,
— article 5,
— article 7, paragraphe 1,
— article 8, paragraphe 2,
— article 9, paragraphes 1, 2 et 3,
— article 10, paragraphe 1,
— article 11.

2. Chaque Etat contractant, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les paragraphes choisis conformément à la disposition du paragraphe 1 du présent article.

3. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle se considère comme liée par tout autre paragraphe de la présente Charte, qu'elle n'avait pas encore accepté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Partie faisant la notification et porteront les mêmes effets dès le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 13

Collectivités auxquelles s'applique la Charte

Les principes d'autonomie locale contenus dans la présente Charte s'appliquent à toutes les catégories de collectivités locales existant sur le territoire de la Partie. Toutefois, chaque Partie peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner les catégories de collectivités locales ou régionales auxquelles elle entend limiter le champ d'application ou qu'elle entend exclure du champ d'application de la présente Charte. Elle peut également inclure d'autres catégories de collectivités locales ou régionales dans le champ d'application de la Charte par voie de notification ultérieure au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 14

Communication d'informations

Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute information appropriée relative aux dispositions législatives et autres mesures qu'elle a prises dans le but de se conformer aux termes de la présente Charte.

PARTIE III

Article 15

Signature, ratification, entrée en vigueur

1. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 16

Clause territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Charte.

2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Charte à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Charte entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 17

Dénonciation

1. Aucune Partie ne peut dénoncer la présente Charte avant l'expiration d'une période de cinq ans après la date à laquelle la Charte est entrée en vigueur en ce qui la concerne. Un préavis de six mois sera notifié au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation n'affecte pas la validité de la Charte à l'égard des autres Parties sous réserve que le nombre de celles-ci ne soit jamais inférieur à quatre.

2. Toute Partie peut, conformément aux dispositions énoncées dans le paragraphe précédent, dénoncer tout paragraphe de la partie I de la Charte qu'elle a accepté, sous réserve que le nombre et la catégorie des paragraphes auxquels cette Partie est tenue restent conformes aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1. Toute Partie qui, à la suite de la dénonciation d'un paragraphe, ne se conforme plus aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, sera considérée comme ayant dénoncé également la Charte elle-même.

Article 18

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil :

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte, conformément à son article 15 ;

d. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 12, paragraphes 2 et 3 ;

e. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 13 ;

f. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.

Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

Certified a true copy of the sole original documents, in English and in French, deposited in the archives of the Council of Europe.

Strasbourg, this 4th November 1985

The Director of Legal Affairs
of the Council of Europe,

Copie certifiée conforme à l'exemplaire original unique en langues française et anglaise, déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Strasbourg, le 4 novembre 1985

Le Directeur des Affaires juridiques
du Conseil de l'Europe,

Erik HARREMOËS

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Carta,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che sono il loro patrimonio comune;

Considerando che la stipulazione di accordi nel settore amministrativo è uno dei mezzi atti a realizzare detto fine;

Considerando che le collettività locali costituiscono uno dei principali fondamenti di ogni regime democratico;

Considerando che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;

Convinti che è a livello locale che il predetto diritto può essere esercitato il più direttamente possibile;

Convinti che l'esistenza di collettività locali investite di responsabilità effettive, consente un'amministrazione efficace e vicina al cittadino;

Consapevoli del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell'autonomia locale nei vari Paesi europei rappresenti un importante contributo alla edificazione di un'Europa

fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere;

Affermando che ciò presuppone l'esistenza di collettività locali dotate di organi decisionali democraticamente costituiti, che beneficino di una vasta autonomia per quanto riguarda le loro competenze, le modalità di esercizio delle stesse, ed i mezzi necessari all'espletamento dei loro compiti istituzionali

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti s'impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli seguenti, nella maniera e nella misura prescritta dall'art. 12 della presente Carta.

PARTE I

ARTICOLO 2

FONDAMENTO COSTITUZIONALE E LEGALE DELL'AUTONOMIA LOCALE

Il principio dell'autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna, e per quanto possibile, dalla Costituzione.

ARTICOLO 3

Concetto di Autonomia Locale

1. Per autonomia locale, s'intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici.

2. Tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti. Detta disposizione non pregiudica il ricorso alle Assemblee di cittadini, al referendum, o ad ogni altra forma di partecipazione diretta dei cittadini qualora questa sia consentita dalla legge.

ARTICOLO 4

Portata dell'Autonomia Locale

1. Le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge. Tuttavia, detta norma non vieta il conferimento, alle collettività locali, di competenze specifiche, in conformità alla legge.

2. Le collettività locali hanno, nell'ambito della legge, ogni più ampia facoltà di prendere iniziative proprie per qualsiasi questione che non esuli dalla loro competenza o sia assegnata ad un'altra autorità.

3. L'esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza alle autorità più vicine ai cittadini. L'assegnazione di una responsabilità ad un'altra autorità deve tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia.

4. Le competenze affidate alle collettività locali devono di regola essere complete ed integrali. Possono essere messe in causa o limitate da un'altra autorità, centrale o regionale, solamente nell'ambito della legge.

5. In caso di delega dei poteri da parte di un'autorità centrale o regionale, le collettività locali devono fruire, per quanto possibile, della libertà di armonizzare l'esercizio delle loro funzioni alle condizioni locali.

6. Le collettività locali dovranno essere consultate per quanto possibile, in tempo utile ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che le riguardano direttamente.

ARTICOLO 5

Tutela dei limiti territoriali delle collettività locali

Per ogni modifica dei limiti locali territoriali, le collettività locali interessate, dovranno essere preliminarmente consultate, eventualmente mediante referendum, qualora ciò sia consentito dalla legge.

ARTICOLO 6

Adeguamento delle strutture e dei mezzi amministrativi alle missioni delle collettività locali.

1. Senza pregiudizio di norme più generali emanate dalla legge, le collettività locali devono poter definire esse stesse le strutture amministrative interne di cui intendono dotarsi, per adeguarle alle loro esigenze specifiche in modo tale da consentire un'amministrazione efficace.

2. Lo statuto del personale delle collettività locali, deve consentire un reclutamento di qualità, che si basi sui principi del merito e della competenza; a tal fine, deve associare adeguate condizioni di formazione, di remunerazione e di prospettive di carriera.

ARTICOLO 7

Condizioni dell'esercizio delle responsabilità a livello locale

1. Lo statuto dei rappresentanti eletti dalle collettività locali deve assicurare il libero esercizio del loro mandato.

2. Esso deve consentire un adeguato compenso finanziario delle spese derivanti dall'esercizio del loro mandato, nonché, se del caso, un compenso finanziario per i profitti persi, od una remunerazione per il lavoro svolto, nonché un'adeguata copertura sociale.

3. Le funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto locale possono essere stabilite solamente dalla legge o dai principi giuridici fondamentali.

ARTICOLO 8

Verifica amministrativa degli atti delle collettività locali

1. Ogni verifica amministrativa sulle collettività locali potrà essere effettuata solamente nelle forme e nei casi previsti dalla Costituzione o dalla legge.

2. Ogni verifica amministrativa degli atti delle collettività locali deve di regola avere come unico fine di assicurare il rispetto della legalità e dei principi costituzionali. La verifica amministrativa può, tuttavia, comportare una verifica esercitata da autorità, a livello superiore, dell'opportunità in merito ai compiti, la cui esecuzione è delegata alle collettività locali.

3. La verifica amministrativa delle collettività locali deve essere esercitata nel rispetto di un equilibrio tra l'ampiezza dell'intervento dell'autorità di controllo e dell'importanza degli interessi che essa intende salvaguardare.

ARTICOLO 9

Risorse finanziarie delle collettività locali

1. Le collettività locali hanno diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, a risorse proprie sufficienti, di cui possano disporre liberamente nell'esercizio delle loro competenze.

2. Le risorse finanziarie delle collettività locali devono essere proporzionate alle competenze previste dalla Costituzione o dalla legge.

3. Una parte almeno delle risorse finanziarie delle collettività locali deve provenire da tasse e imposte locali di cui esse hanno facoltà di stabilire il tasso nei limiti previsti dalla legge.

4. I sistemi finanziari, che sostengono le risorse di cui dispongono le collettività locali, devono essere di natura sufficientemente diversificata ed evolutiva per consentire loro di seguire, in pratica, per quanto possibile, lo andamento reale dei costi di esercizio delle loro competenze.

5. La tutela delle collettività locali finanziariamente più deboli richiede la messa in opera di procedure di perequazione finanziaria o di misure equivalenti, destinate a correggere gli effetti di una ripartizione impari di fonti potenziali di finanziamento, nonché degli oneri loro incom-

benti. Dette procedure o misure non devono diminuire la libertà di opzione delle collettività locali nel proprio settore di responsabilità.

6. Le collettività locali dovranno essere opportunamente consultate per quanto riguarda le modalità dell'assegnazione, nei loro confronti, delle risorse nuovamente distribuite.

7. Per quanto possibile, le sovvenzioni concesse alle collettività locali, non dovranno essere destinate al finanziamento di progetti specifici. La concessione di sovvenzioni non deve pregiudicare la libertà fondamentale della politica delle collettività locali, nel proprio settore di competenza.

8. Per finanziare le loro spese di investimento, le colletività locali devono poter avere accesso, in conformità alla legge, al mercato nazionale dei capitali.

ARTICOLO 10

Il diritto di associazione delle collettività locali

1. Le collettività locali hanno diritto, nell'esercizio delle loro competenze, a collaborare e, nell'ambito della legge, ad associarsi ad altre collettività locali per la realizzazione di attività di interesse comune.

2. Il diritto delle collettività locali, di aderire ad un'associazione per la tutela e la promozione dei loro interessi comuni, e quello di aderire ad un'associazione internazionale di collettività locali, devono essere riconosciuti in ogni Stato.

3. Le collettività locali, possono, alle condizioni eventualmente previste dalla legge, cooperare con le collettività di altri Stati.

ARTICOLO 11

Tutela legale dell'Autonomia locale

Le collettività locali devono disporre di un diritto di ricorso giurisdizionale, per garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale, consacrati dalla Costituzione o dalla legislazione interna.

PARTE II

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 12

Impegni

1. Ciascuna Parte s'impegna a considerarsi vincolata da venti almeno dei paragrafi della Parte I della Carta, di cui almeno 10 prescelti tra i paragrafi seguenti:

- articolo 2,
- " 3, paragrafi 1 e 2,
- " 4, paragrafi 1, 2 e 4,
- " 5,
- " 7, paragrafo 1
- " 8, " 2
- " 9, paragrafi 1,2 e 3
- " 10 " 1
- " 11.

2. Ciascuno Stato contraente, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, notificherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, i paragrafi prescelti in conformità alla norma del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ciascuna Parte può, in qualsiasi ulteriore momento notificare al Segretario Generale che essa si considera vincolata da ogni altro paragrafo della presente Carta, che non aveva ancora accettato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Detti successivi impegni verranno considerati come parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della Parte che effettua la notifica, e produrranno i medesimi effetti dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 13

Collettività cui si applica la Carta

I principi di autonomia locale contenuti nella presente Carta, si applicano a tutte le categorie di collettività locali esistenti sul territorio dalla Parte. Ciascuna Parte può tuttavia, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare le categorie di collettività locali e regionali alle quali intende limitare il settore di applicazione o che intende escludere dal settore di applicazione della presente Carta. Essa può anche includere altre categorie di collettività locali o regionali nell'ambito di applicazione della Carta, mediante ulteriore notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

ARTICOLO 14

Comunicazioni di informazioni

Ciascuna Parte trasmette al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni opportuna informazione relativa alle disposizioni legislative ed altre misure adottate allo scopo di adeguarsi ai termini della presente Carta.

PARTE III

ARTICOLO 15

Firma, ratifica, entrata in vigore

1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, in conformità alle norme del paragrafo precedente.

3. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

ARTICOLO 16

Clausola territoriale

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma, o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione indicare il o i territori cui si applicherà la presente Carta.

2. Ciascuno Stato potrà, in qualsiasi altro successivo momento, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Carta ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Carta entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione resa, in virtù dei due paragrafi precedenti, potrà essere ritirata, per quanto riguarda i territori indicati in detta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 17

Denuncia

1. Nessuna Parte può denunciare il presente Statuto prima dello scadere di un periodo di cinque anni successivo alla data di entrata in vigore della Carta nei suoi confronti. Un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Detta denuncia non pregiudica la validità della Carta nei confronti delle altre Parti, fermo restando che il numero di queste non sia mai inferiore a quattro.

2. Ciascuna Parte può, in conformità alle norme enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni paragrafo della Parte I della Carta da essa accettato, con riserva che il numero e la categoria dei paragrafi cui questa Parte è vincolata rimangano conformi alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo

1, Ciascuna Parte che, a seguito della denuncia di un paragrafo, non si adegui più alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, sarà considerata come avendo denunciato la Carta stessa.

ARTICOLO 18

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

a. ogni firma;
b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c. ogni data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità al suo articolo 15;
d. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3;
e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13;
f. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Carta.

Fatto a Strasburgo il 15 ottobre 1985 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

(Seguono le firme).

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3356):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 15 novembre 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 dicembre 1988, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione l'8 febbraio 1989.

Esaminato in aula il 26 aprile 1989 e approvato il 27 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1730):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 maggio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1730/*A* - relatore sen. FALCUCCI).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

90G0017

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 440.

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per il rimborso all'Ente ferrovie dello Stato delle agevolazioni tariffarie di cui all'articolo 5 del protocollo, valutato in lire 525 milioni per l'anno 1990, lire 550 milioni per l'anno 1991 e in lire 575 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali». A decorrere dall'anno 1993 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

P R O T O C O L L O

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULL'UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Ungherese (di seguito denominati Parti) animati dal desiderio di facilitare e sviluppare l'utilizzazione del Porto Franco di Trieste, tenendo in considerazione le disposizioni dell'"Accordo di Commercio e di Navigazione tra l'Italia e l'Ungheria" stipulato a Roma il 4 luglio 1928, modificato successivamente con il "Protocollo" firmato a Budapest il 28 marzo 1950, convengono quanto segue:

Articolo 1

E' garantito il libero transito attraverso il Porto di Trieste di tutte le merci destinate all'Ungheria o da essa provenienti, fatte salve le disposizioni afferenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute pubblica.

Articolo 2

E' consentito alle navi mercantili battenti bandiera ungherese di poter utilizzare il Porto di Trieste come porto di armamento.

Questa concessione non può esentare le suddette navi dall'obbligo di rispettare le disposizioni generali e speciali concernenti il regolamento di soggiorno delle navi nel porto nonchè nelle zone di operazioni commerciali e in quelle destinate al soggiorno delle navi in riparazione, in costruzione o in disarmo.

Le navi ed i marittimi ungheresi durante il loro soggiorno nel Porto devono, inoltre, osservare tutte le disposizioni relative alla sicurezza del Porto emanate dall'Autorità marittima.

Articolo 3

La Parte italiana adotta le misure opportune per facilitare tecnicamente l'espletamento delle formalità doganali, nel rispetto delle normative vigenti, per l'immediato inoltro delle merci in transito da e per l'Ungheria.

Articolo 4

L'Ente Autonomo del Porto di Trieste, previe intese, facilita la messa a disposizione, con carattere di permanenza, nell'ambito del territorio del Porto franco, di spazi per deposito di merci di provenienza o destinazione ungherese, di grandezza sufficiente, sia coperti che scoperti e dietro la corresponsione di un canone a misura ridotta.

Vengono concesse agevolazioni sulle tariffe relative alle operazioni portuali d'imbarco, sbarco, deposito, trasbordo e movimento delle merci.

Articolo 5

Per il trasporto delle merci da e per l'Ungheria in importazione ed esportazione attraverso il Porto franco di Trieste le tariffe ferroviarie dalle stazioni dei confini di Stato a quelle del Porto franco di Trieste vengono stabilite applicando un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalle vigenti Condizioni e Tariffe dell'Ente Ferrovie dello Stato italiano.

Tutte le questioni concernenti il servizio ferroviario, incluse le tariffe, formeranno oggetto di una convenzione separata da stipularsi tra l'Ente Ferrovie dello Stato e le Ferrovie ungheresi pr via concertazione con le altre Amministrazioni ferroviarie degli Stati transitari.

Tale convenzione prevederà graduali agevolazioni tariffarie concesse dalle amministrazioni ferroviarie di entrambe le Parti che terranno conto anche dei traffici di transito.

Articolo 6

Le imprese ungheresi, autorizzate ad esercitare attività inerenti al traffico commerciale previsto dal presente Protocollo, tanto nella città quanto nel Porto franco di Trieste, oltre alle libertà previste dalle disposizioni vigenti per il Porto franco, beneficiano alle stesse condizioni previste per le imprese italiane dei diritti e facilitazioni di natura fiscale e di quant'altro previsto per similari imprese italiane.

Articolo 7

La Parte ungherese si impegna a promuovere ogni iniziativa utile allo scopo di sviluppare i traffici con il

Porto di Trieste. In particolare informa le imprese delle agevolazioni previste dal presente Protocollo, nonchè favorisce con tutti i mezzi possibili le consultazioni fra le suddette imprese e l'Amministrazione dell'Ente Autonomo del Porto di Trieste. Incoraggia infine insediamenti per attività commerciali e industriali a Trieste; a tale scopo le due Parti si impegnano a favorire la collaborazione tra la Camera di Commercio di Ungheria, la Camera di Commercio di Trieste e l'Ente Autonomo del Porto di Trieste.

Articolo 8

La Commissione Mista intergovernativa italo-ungherese costituita in base all'Accordo decennale sullo sviluppo della cooperazione economica, industriale e tecnica firmato a Budapest il 25 maggio 1974 e rinnovato a Roma il 17 febbraio 1987, è incaricata di seguire l'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 9

Il presente Protocollo non pregiudica la realizzazione di Accordi e Trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalla Repubblica Italiana e dalla Repubblica Popolare Ungherese.

Articolo 10

Il presente Protocollo entra in vigore dal momento in cui le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
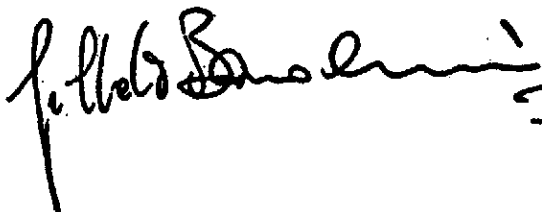
Articolo 11

Il presente Protocollo è valido per un periodo di cinque anni. Esso viene prorogato automaticamente di cinque anni in cinque anni, sempre che una delle Parti Contraenti non ne notifichi la denuncia sei mesi prima della scadenza di ciascun periodo di validità.

FATTO a Trieste e firmato il 19 aprile 1988 in due esemplari, ognuno nella lingua italiana e ungherese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3829):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 14 aprile 1989.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 maggio 1989, con pareri delle commissioni V, VI, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 19 ottobre 1989.

Esaminato in aula e approvato il 15 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1966):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente, il 28 novembre 1989 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1966/*A* - relatore sen. SPETIC).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

90G0018

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 441.

Ratifica ed esecuzione del protocollo, fatto a Londra il 14 novembre 1988, di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal protocollo di modifica e completamento del trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, con scambio di lettere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo, fatto a Londra il 14 novembre 1988, di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal protocollo di modifica e completamento del trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, con scambio di lettere.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

PROTOCOLE

D'ADHÉSION DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE AU TRAITÉ DE COLLABORATION EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE ET DE LÉGITIME DÉFENSE COLLECTIVE, SIGNÉ À BRUXELLES LE 17 MARS 1948, AMENDÉ PAR LE PROTOCOLE MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE TRAITÉ DE BRUXELLES, SIGNÉ À PARIS LE 23 OCTOBRE 1954

Les Parties au Traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, modifié et complété par le Protocole signé à Paris le 23 octobre 1954 et les autres Protocoles et annexes qui en font partie intégrante, ci-après dénommé 'le Traité', d'une part,

et le Royaume d'Espagne et la République portugaise, d'autre part,

Réaffirmant la communauté de destin qui lie leurs nations et rappelant leur engagement de construire une union européenne conformément à l'Acte Unique Européen;

Convaincus que la construction d'une Europe intégrée restera incomplète tant qu'elle ne s'étendra pas à la sécurité et à la défense;

Déterminés à développer une identité européenne en matière de défense qui soit plus cohérente et traduise plus efficacement les engagements de solidarité contenus dans le Traité ainsi que dans le Traité de l'Atlantique Nord;

Prenant note de ce que le Royaume d'Espagne et la République portugaise, pleinement engagés dans la construction européenne et membres de l'Alliance atlantique, ont formellement indiqué qu'ils étaient prêts à adhérer au Traité;

Prenant note que ces deux Etats acceptent, sans réserve et dans toutes leurs parts, la Déclaration de Rome du 27 octobre 1984 et la Plate-forme sur les intérêts européens en matière de sécurité adoptée à La Haye le 27 octobre 1987 et qu'ils sont disposés à participer pleinement à leur mise en oeuvre;

Rappelant l'invitation adressée le 19 avril 1988 par le Conseil des Ministres de l'Union de l'Europe Occidentale au Royaume d'Espagne et à la République portugaise à entamer des discussions en vue de leur adhésion éventuelle au Traité;

Prenant note de la conclusion satisfaisante des discussions qui ont suivi cette invitation;

Considérant que le Royaume d'Espagne et la République portugaise ont pris acte des accords, résolutions, décisions et règlements de toute nature adoptés dans le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale conformément aux dispositions du Traité;

Prenant note de l'invitation à adhérer au Traité adressée le 14 novembre 1988 au Royaume d'Espagne et à la République portugaise;

Prenant note de la Déclaration politique arrêtée le 14 novembre 1988;

Considérant que l'élargissement de l'Union de l'Europe Occidentale au Royaume d'Espagne et à la République portugaise constitue une étape significative dans le développement d'une solidarité européenne en matière de sécurité et de défense;

Sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Par le présent Protocole, le Royaume d'Espagne et la République portugaise adhèrent au Traité.

ARTICLE II

Par leur adhésion au Traité, le Royaume d'Espagne et la République portugaise deviennent parties aux Accords conclus entre les Etats membres en application du Traité dont les textes sont énumérés en annexe au présent Protocole.

ARTICLE III

Chacun des Etats signataires notifiera au Gouvernement belge l'acceptation, l'approbation ou la ratification du présent Protocole, lequel entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière de ces notifications. Le Gouvernement belge informera les Etats signataires de chacune de ces notifications et de l'entrée en vigueur du Protocole.

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé le présent Protocole.

Fait à Londres le quatorze novembre 1988, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge et dont copie certifiée conforme sera transmise par ce Gouvernement à chacun des autres signataires.

ANNEXE

ACCORDS CONCLUS ENTRE LES ETATS MEMBRES EN APPLICATION DU TRAITÉ :

1. Convention sur le Statut de l'Union de l'Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel international, signée à Paris le 11 mai 1955.

2. Accord conclu en exécution de l'Article V du Protocole No II au Traité, signé à Paris le 14 décembre 1957.

El Ministro de Asuntos Exteriores

Madrid, le 14 Novembre 1988

S.E.M. Giulio Andreotti
Ministre des Affaires Etrangéres de la
REPUBLIQUE ITALIENNE

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de me référer au Protocole signé ce jour, relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République Portugaise au Traité de collaboration en matiére économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles le 17 mars 1948, amendé par le Protocole modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954, et de vous faire savoir ce qui suit au sujet de l'Article X dudit Traité, ci-aprés dénommé "le Traité".

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne propose à cet égard que le Royaume d'Espagne ne sera obligé, en conséquence de son adhésion au Traité, de soumettre à la Cour Internationale de Justice, sans qu'il y consente, aucun litige entre l'Espagne et une autre Partie au Traité qui serait survenu avant l'entrée en vigueur de celui-ci pour l'Espagne, ou qui aurait trait à des faits ou à des situations qui se seraient produits avant cette date.

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me confirmer que votre Gouvernement est en accord avec ce qui précède et que l'échange de lettres auquel il aura été ainsi procédé sera considéré comme une annexe au Protocole d'adhésion et entrera en vigueur en meme temps que celui-ci.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma trés haute considération.

Francisco Fernández Ordoñez

Il Ministro degli Affari Esteri

Londres, le 14 novembre 1988

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre communication de ce jour au sujet du Protocole d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise au Traité de Collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective, signé à Bruxelles, le 17 mars 1948, amendé par le Protocole modifiant et completant le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre 1954 et en particulier au sujet de l'Article X dudit Traité, ci-après dénommé "le Traité".

J'ai l'honneur de vous confirmer en réponse que, de l'avis de mon Gouvernement, le Royaume d'Espagne ne sera obligé, en conséquence de son adhésion au Traité, de soumettre à la Cour Internationale de Justice, sans qu'il y consente, aucun litige entre l'Espagne et une autre Partie au Traité qui serait survenu avant l'entrée en vigueur de celui-ci pour l'Espagne, ou qui aurait trait à des faits ou à des situations qui se seraient produits avant cette date, et que le présent échange de lettres sera considéré comme une Annexe au Protocole d'adhésion, et entrera en vigueur en même temps que celui-ci.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

Giulio Andreotti
Ministre des Affaires Etrangères
de la République Italienne

S.E. M. Francisco Fernandez Ordonez
Ministre des Affaires Etrangères
du Royaume de l'Espagne

TRADUZIONE NON UFFICIALE

"Protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal Protocollo che modifica e completa il Trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954".

Le Parti al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, modificato e completato dal Protocollo firmato a Parigi il 23 ottobre 1954 e dagli altri Protocolli ed annessi che ne fanno parte integrale, in appresso denominato "il Trattato", da una parte,

ed il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, d'altra parte,

(1) Riaffermando la comunanza di destino che lega le loro nazioni, e ricordando il loro impegno di edificare un'unione europea in conformità con l'Atto Unico Europeo,

(2) Convinti che l'edificazione di un'Europa integrata rimarra incompleta sino a quando non includerà la sicurezza e la difesa;

(3) Determinati a sviluppare un'identita europea in materia di difesa che sia più coerente e traduca in maniera più efficace gli impegni di solidarietà contenuti nel Trattato, nonché nel Trattato dell'Atlantico Nord;

(4) Prendendo nota del fatto che il Regno di Spagna e la Repubblica Portoghese impegnati à fondo nell'edificazione europea e membri dell'Alleanza atlantica, hanno espressamente indicato che erano pronti ad aderire al Trattáto,

(5) Prendendo del fatto che entrambe gli Stati accettano, senza riserva ed in tutte le loro parti, la Dichiarazione di Roma del 27 ottobre 1984 e la Piattaform sugli interessi europei in materia di sicurezza adottata all'Aja il 27 ottobre 1987 e che sono disposti a partecipare completamente alla loro attuazione,

(6) Ricordando l'invito rivolto il 19 aprile 1988 dal Consiglio dei Ministri e dall'Unione dell'Europa occidentale al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese, ad avviare dei dibattiti in vista di una loro eventuale adesione al Trattato,

(7) Prendendo nota della conclusione soddisfacente dei dibattiti che hanno fatto seguito a tale invito,

(7bis) Considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica Portoghese hanno preso atto degli accordi, risoluzioni, decisioni e regolamenti di ogni natura adottati nell'ambito dell'Unione dell'Europa Occidentale in conformita con le disposizioni del Trattato,

(8) Prendendo nota dell'invito ad aderire al Trattato rivolto il 14 novembre 1988 al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese,

(9) Prendendo nota della Dichiarazione politica stabilita il 14 novembre 1988,

(10) Considerando che l'allargamento dell'Unione dell'Europa Occidentale al Regno di Spagna ed alla Repubblica Portoghese costituisce una tappa significativa nello sviluppo di una solidarieta europea in materia di sicurezza e di difesa,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Con il presente Protocollo, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese aderiscono al Trattato.

Articolo II

Con la loro adesione al Trattato, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese divengono parti agli Accordi conclusi tra gli Stati membri in applicazione del Trattato i cui testi sono enumerati in annesso al presente Protocollo.

Articolo III

Ciascuno degli Stati firmatari notificherà al Governo belga l'accettazione, l'approvazione o la ratifica del presente Protocollo, il quale entrerà in vigore il giorno nel quale avra ricevuto l'ultima di tali notifiche. Il Governo belga informerà gli Stati firmatari di ciascuna di tali notifiche e dell'entrata in vigore del Protocollo.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente abilitati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Londra il quattordici novembre 1988, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo belga e la cui copia certificata conforme sarà trasmessa da tale Governo a ciascuno degli altri firmatari".

ANNESSO AL PROTOCOLLO DI ADESIONE

Accordi conclusi tra gli Stati membri in applicazione del Trattato:

1. Convenzione sullo Statuto dell'Unione dell'Europa occidentale dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmato a Parigi l'11 maggio 1955.

2. Accordo concluso in attuazione dell'Articolo V del Protocollo N.II al Trattato, firmato a Parigi il 14 dicembre 1957.

Madrid, il 14 novembre 1988

Sua Eccellenza
On. Giulio Andreotti
Ministro degli Affari Esteri della
REPUBBLICA ITALIANA.

Eccellenza,

Ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmata in data odierna, relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 Marzo 1948, emendato dal Protocollo che modifica e completa il Trattato di Bruxelles firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, e di farle sapere quanto segue riguardo all'Articolo X di tale Trattato, in appresso denominato "il Trattato".

A questo proposito il Governo del Regno di Spagna propone che il Regno di Spagna non sia obbligato, in conseguenza della sua adesione al trattato, di sottoporre alla Corte Internazionale di Giustizia, senza il suo consenso, qualsiasi controversia tra la Spagna ed un'altra Parte al Trattato che si fosse verificata prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo per la Spagna o che riguardasse avvenimenti o situazioni che fossero avvenute prima di tale data.

Sara riconoscente a Sua Eccellenza di voler cortsemente confermarmi che il Suo Governo e in accordo con quanto sopra, e che lo scambio di lettere effettuato di conseguenza sara considerato come un annesso al Protocollo di adesione ed entrera in vigore contestualmente a quest'ultimo.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(Francisco Fernandez Ordonez)

Londra, il 14 novembre 1988

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua comunicazione odierna concernente il Protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al Trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal Protocollo che modifica e completa il Trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, ed in particolare riguardo all'Articolo X di detto Trattato. in appresso denominato "il Trattato".

Ho l'onore di confermarLe in risposta che,secondo il parere del mio Governo, il Regno di Spagna non sara obbligato, in conseguenza della sua adesione al Trattato, di sottoporre alla Corte Internazionale di giustizia, senza il suo consenso, qualsiasi controversia tra la Spagna ed un'altra Parte al Trattato che si fosse verificata prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo per la Spagna, o che riguardasse avvenimenti o situazioni che fossero avvenute prima di tale data. Le confermo altresi che il presente scambio di lettere sara considerato come un Annesso al Protocollo di adesione ed entrera in vigore contestualmente a quest'ultimo.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Giulio Andreotti
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Sua Eccellenza il Ministro
degli Affari Esteri Fernandez Ordonez
del Regno di Spagna

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3953):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 20 maggio 1989.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 luglio 1989, con pareri delle commissioni I, II, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 27 settembre 1989.

Esaminato in aula e approvato il 15 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1965):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 novembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1965/*A* - relatore sen. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

90G0019

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 442.

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato il 9 dicembre 1987 a Roma.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

PROTOCOLLO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
LA REPUBBLICA ARGENTINA SUL TRATTAMENTO ED IL SOGGIORNO DEI LAVORATORI

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina,

del desiderio di sviluppare ulteriormente le relazioni fra i due Stati in uno spirito di amicizia e collaborazione ed allo scopo di regolare le questioni connesse col trattamento dei lavoratori che, alle dipendenze di imprese di ciascuno dei due Stati svolgono attività lavorativa nell'altro Stato,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano ai lavoratori delle imprese di ciascuno dei due Stati contraenti inviati, alle dipendenze delle imprese stesse, nell'altro Stato per esercitarvi un'attività lavorativa, e che, conformemente alle necessarie autorizzazioni, soggiornano temporaneamente nel territorio dell'altro Stato (chiamati in seguito lavoratori).

Ai fini del presente Protocollo per Stato ricevente si intende lo Stato ove i lavoratori delle imprese dell'altro Stato sono autorizzati a soggiornare per esercitarvi un'attività lavorativa; per Stato d'invio si intende lo Stato le cui imprese inviano i lavoratori nell'altro Stato per esercitarvi un'attività lavorativa.

ARTICOLO 2

Il reclutamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 è soggetto alle disposizioni ed alle procedure previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio.

5 - Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 17.

ARTICOLO 3

Le Autorità competenti dello Stato ricevente rilasciano gratuitamente ai lavoratori le autorizzazioni di ingresso, soggiorno e di lavoro necessarie.

Queste autorizzazioni sono rilasciate e prorogate conformemente alle norme vigenti, per il periodo durante il quale la presenza in questo Stato è necessaria per l'esercizio del lavoro previsto.

ARTICOLO 4

Gli Stati contraenti riconoscono che i rispettivi ordinamenti garantiscono ai lavoratori legalmente ammessi nei rispettivi territori il diritto di circolare negli stessi e di uscirne, sia per l'esercizio della loro attività lavorativa sia per finalità personali, culturali e ricreative.

ARTICOLO 5

Ai principi di cui all'articolo 4 fanno eccezione soltanto le limitazioni che risultano:

- dalle disposizioni sull'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ricevente;
- dalle decisioni dell'Autorità giudiziaria di tale Stato che, in base alle norme vigenti, siano state adottate in materia di limitazione della libertà personale, nel rispetto delle garanzie di cui all'articolo 13;

...menti di altre autorità competenti, purché [illegible] di provvedimenti per i quali la legge prevede la conferma della autorità giudiziaria entro termini brevi.

ARTICOLO 6

Al coniuge ed ai figli a carico del lavoratore conviventi nell'ambito della famiglia (in seguito chiamati membri della famiglia) si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del presente Protocollo. Il soggiorno dei membri della famiglia nello Stato ricevente è consentito per l'intera durata del soggiorno del lavoratore.

Tale Stato accorda ogni facilitazione alle imprese che adottano iniziative per rendere più agevole il soggiorno dei membri della famiglia.

ARTICOLO 7

I rapporti in materia di lavoro tra le imprese ed i lavoratori sono regolati dalla legge dello Stato d'invio, fatte salve le disposizioni di altri accordi in vigore tra i due Stati e le norme di ordine pubblico applicabili in materia di lavoro.

ARTICOLO 8

Fatte salve le disposizioni di altri accordi in vigore tra i due Stati, ai lavoratori ed ai membri delle loro famiglie viene assicurata, con oneri a carico dello Stato d'invio, l'assistenza sanitaria prevista dallo Stato ricevente.

Qualora le imprese di ciascuno Stato contraente operante nel territorio dell'altro Stato intendano mettere in atto a loro carico attrezzature sanitarie destinate ai propri lavoratori. ed ai membri delle loro famiglie sarà loro garantita, a tal fine, ogni facilitazione delle autorità competenti dello Stato ricevente che non comporti oneri finanziari per lo stesso. Le norme del presente Protocollo sono applicabili al personale sanitario inviato nello Stato ricevente.

ARTICOLO 9

Conformemente agli ordinamenti di ciascuno degli Stati contraenti, i figli a carico dei lavoratori hanno diritto nello Stato ricevente a frequentare le scuole ed istituti d'istruzione di ogni ordine e grado a parità di condizioni con i cittadini nel rispetto delle condizioni relative all'ammissione previste dalle leggi e regolamenti di tale Stato.

Peraltro le imprese di ciascuno dei due Stati contraenti operanti nel territorio dell'altro Stato godono della libertà di organizzare scuole ed altri corsi di istruzione per i figli dei lavoratori delle imprese. Lo Stato ricevente accorderà ogni facilitazione necessaria che non comporti oneri finanziari per lo stesso.

Gli insegnanti trasferiti dallo Stato d'invio per lo svolgimento di tali attività saranno considerati lavoratori ai sensi del presente Protocollo.

ARTICOLO 10

Qualora le imprese dello Stato d'invio intendano fornire l'alloggio ai propri lavoratori ed ai membri delle loro famiglie, lo Stato ricevente svolge ogni azione, che non comporti per esso oneri finanziari, atta a favorire la realizzazione di tali iniziative.

ARTICOLO 11

Se il salario o la remunerazione corrispettiva al rapporto di lavoro sono corrisposti ai lavoratori nello Stato ricevente, vengono adottati da tale Stato i necessari provvedimenti per autorizzare e facilitare il trasferimento nello Stato d'invio di una parte adeguata del salario o della remunerazione dei lavoratori. Detto trasferimento viene effettuato secondo le modalità previste nello Stato ricevente.

ARTICOLO 12

I lavoratori ed i membri delle loro famiglie, qualora siano sottoposti ad imposizioni fiscali nello Stato ricevente, non sono assoggettati ad imposte e tasse diverse da quelle che versano i cittadini di questo Stato che si trovano nella medesima situazione.

ARTICOLO 13

Lo Stato ricevente la cui amministrazione o i cui enti o imprese pubbliche abbiano stipulato contratti con imprese dell'altro Stato per la realizzazione di opere nel proprio territorio, accorda a queste ultime imprese ogni diritto e facilitazione previsti nel contratto in questione.

ARTICOLO 14

Lo Stato ricevente riconosce ai lavoratori ed ai membri delle loro famiglie gli stessi diritti accordati ai cittadini dello Stato ricevente per quanto riguarda il ricorso alle autorità giudiziarie e alle autorità amministrative competenti e, a tal fine, ad essi è riconosciuto il diritto di farsi assistere da un interprete e da un rappresentante legale.

ARTICOLO 15

Gli Stati contraenti collaborano nell'adozione delle misure che si rendessero necessarie in caso di situazione di emergenza che determinino situazioni di pericolo per i lavoratori.

ARTICOLO 16

A richiesta di ciascuno degli Stati contraenti si riunisce una Commissione Mista per l'esame delle questioni attinenti l'applicazione, la modifica o la revisione del presente Protocollo.

ARTICOLO 17

Il presente Protocollo è concluso per una durata illimitata. Esso può essere denuunciato e in tal caso cessa di aver vigore sei mesi dopo la ricezione della notifica della denuncia.

Quando il presente Protocollo ha cessato di essere in vigore, le sue disposizioni continueranno ad essere applicate nei riguardi dei lavoratori e dei membri delle loro famiglie che non abbiano ancora terminato la loro attività lavorativa nello Stato ricevente.
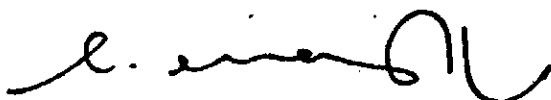
ARTICOLO 18

Gli Stati contraenti si notificheranno l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'esecuzione nei rispettivi ordinamenti del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda di tali notifiche.

Fatto a Roma, il 9 Dicembre 1987 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica Argentina

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3545):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 20 gennaio 1989.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 febbraio 1989, con pareri delle commissioni II, V, VI, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione il 6 aprile 1989.

Esaminato in aula il 26 settembre 1989 e approvato il 27 settembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1887):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 ottobre 1989, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª e 11ª

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1887/*A* - relatore sen. ACHILLI).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

90G0020

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 443.

Ratifica ed esecuzione del terzo protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il terzo protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TERZO PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO DEL 26 LUGLIO 1957, TRA IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, DA UNA PARTE, E I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E L'ALTA AUTORITA DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DALL'ALTRA, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI TARIFFE DIRETTE INTERNAZIONALI FERROVIARIE PER I TRASPORTI DI CARBONE E DI ACCIAIO IN TRANSITO PER IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA

IL GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO,

da una parte,

I GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in seguito denominata « Comunità », E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

dall'altra,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1.

I Governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese aderiscono all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo federale austriaco, da una parte, e i Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e di acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, modificato dall'accordo complementare del 29 novembre 1960, in seguito denominato « accordo ».

Articolo 2.

I testi dell'accordo in lingua spagnola e portoghese che figurano in allegato al presente protocollo fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari.

Articolo 3.

La Commissione delle Comunità europee accetta il presente protocollo per effetto della firma appostavi.

Ciascuno dei Governi degli Stati membri della Comunità notifica al Governo federale austriaco che sono soddisfatte le condizioni richieste per l'entrata in vigore del presente protocollo in conformità del diritto nazionale.

Il presente protocollo entra in vigore un mese dopo la data in cui il Governo federale austriaco avrà informato le altre parti contraenti dell'avvenuta ricezione delle notificazioni previste al secondo comma e dell'adempimento delle condizioni richieste per l'entrata in vigore del presente protocollo in conformità del diritto austriaco.

Art. 4.

Il presente protocollo sarà depositato presso il Governo federale austriaco che provvederà a inviarne copie certificate conformi ai Governi degli Stati membri della Comunità e alla Commissione delle Comunità europea.

Ouvert à la signature à partir du vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-six.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3779):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 3 aprile 1989.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 maggio 1989, con pareri delle commissioni V e IX.

Esaminato dalla III commissione il 26 ottobre 1989.

Esaminato in aula e approvato il 15 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1967):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 novembre 1989, con pareri delle commissioni 5ª, 8ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1967/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

90G0021

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 444.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA NEGLI AFFARI INERENTI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria, animate dal desiderio di disciplinare la mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

(1) Gli Stati contraenti si prestano assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i procedimenti penali.

(2) L'assistenza non è prestata se, a giudizio dello Stato richiesto, l'esecuzione della domanda può pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri essenziali interessi dello Stato richiesto o violare diritti garantiti a livello costituzionale.

(3) Qualora, per un motivo di cui al comma 2, l'assistenza non possa essere prestata, l'autorità richiesta ne informa l'autorità richiedente indicandone i motivi.

Articolo 2

(1) Ogni Stato contraente può trasmettere per posta, mediante raccomandata con avviso di ricevuta, nel territorio dell'altro Stato, documenti ufficiali in un procedimento concernente provvedimenti relativi a veicoli immatricolati o a titolari di patenti di guida.

(2) Se necessario, ogni Stato contraente, a domanda dell'altro, notifica tali documenti sul suo territorio. In tali casi, la notificazione avviene secondo le prescrizioni vigenti nel luogo in cui dev'essere fatta. Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente dell'avvenuta notificazione.

Articolo 3

(1) I provvedimenti di sospensione o di revoca dei documenti di circolazione adottati dalle autorità di uno Stato contraente sono eseguiti, a domanda, dall'altro Stato contraente sul suo territorio; per quanto concerne l'esecuzione, tali provvedimenti sono equiparati a quelli delle autorità dello Stato richiesto.

(2) Nell'ambito dell'esecuzione, lo Stato richiesto ritira i documenti di circolazione e li trasmette allo Stato richiedente, distruggendo le targhe ove richiesto.

(3) I commi 1 e 2 si applicano per analogia anche ai documenti per la circolazione di prova o di trasferimento rilasciati con targhe apposite.

Articolo 4

Quando un veicolo già immatricolato da uno Stato contraente è immatricolato nell'altro Stato contraente, la prima di tali immatricolazioni decade. L'autorità dell'altro Stato contraente procede conformemente all'articolo 3 commi 2 e 3 e comunica allo Stato contraente che aveva immatricolato il veicolo il nome e l'indirizzo del titolare dell'immatricolazione e il numero di targa attribuito; lo stesso procedimento si segue se l'immatricolazione non è più valida al momento della presentazione della domanda d'immatricolazione nello Stato contraente nel cui territorio il veicolo è stato trasferito.

Articolo 5

(1) I provvedimenti di sospensione o di revoca della patente di guida adottati dall'autorità amministrativa di uno Stato contraente sono eseguiti, a domanda, dall'altro Stato contraente sul suo territorio; per quanto concerne

l'esecuzione, tali provvedimenti sono equiparati a quelli delle autorità dello Stato richiesto.

(2) Nell'ambito dell'esecuzione, lo Stato richiesto ritira la patente di guida e la trasmette allo Stato richiedente.

Articolo 6

Lo Stato contraente che rilasci una patente di guida in sostituzione di una patente dell'altro Stato contraente ritira quest'ultima patente e la trasmette all'altro Stato contraente, dando notizia dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 7

Lo Stato contraente che vieti l'uso sul proprio territorio di una patente di guida rilasciata nell'altro Stato contraente ne informa quest'ultimo esponendogli i fatti.

Articolo 8

(1) A domanda, le autorità degli Stati contraenti si comunicano informazioni concernenti i veicoli immatricolati e i titolari di patenti di guida. I privati e altri soggetti giuridici che abbiano un interesse meritevole di considerazione alla conoscenza di queste informazioni possono presentare all'autorità competente del luogo della loro dimora o sede una richiesta intesa ad ottenere tali informazioni dall'altro Stato contraente.

(2) Ai fini del rilascio, della sospensione o della revoca di una patente di guida, gli Stati contraenti si informano, a domanda, sulle risultanze contenute nei registri relativi ai conducenti.

(3) Le domande di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate soltanto da un'autorità. Le informazioni date dalle autorità di uno Stato contraente sono soggette, nell'altro Stato contraente, alle prescrizioni interne inerenti alla riservatezza.

Articolo 9

(1) Le richieste di cui agli articoli 2, 3 e 5 devono indicare l'oggetto e il motivo e contenere tutte le informazioni necessarie alla loro esecuzione, compreso un breve esposto della fattispecie.

(2) Le richieste di cui all'articolo 2 sono adempiute soltanto se indicano il luogo di dimora o la sede del destinatario dei documenti.

(3) Le richieste di cui all'articolo 3 sono adempiute soltanto se indicano il luogo di dimora o la sede del titolare dell'immatricolazione del veicolo nello Stato richiesto ovvero il luogo, in questo Stato, in cui si trova il veicolo. Alle richieste dev'essere allegato un esemplare del provvedimento.

(4) Le richieste di cui all'articolo 5 sono adempiute soltanto se indicano il luogo di dimora del titolare della patente di guida o del detentore, se ricorre. Alle richieste dev'essere allegato un esemplare del provvedimento.

(5) Se le informazioni fornite sono insufficienti per dare adempimento alle richieste di cui sopra oppure queste non possono essere adempiute per un'effettiva impossibilità, ovvero per inadempimento delle condizioni di cui ai commi 2-4, l'autorità richiesta ne informa l'autorità richiedente. In tal caso, se necessario, tutte le circostanze note all'autorità richiesta che potrebbero essere di qualche rilievo per la trattazione della questione sono comunicate all'autorità richiedente, salvo gli impedimenti ai sensi dell'articolo 1 comma 2. Le richieste

che non precisano il luogo di dimora o la sede delle persone sono adempiute ugualmente se uno di tali luoghi è noto allo Stato richiesto.

(6) Le amministrazioni degli Stati contraenti concordano un formulario bilingue da utilizzare di regola nella applicazione del presente accordo.

Articolo 10

(1) Le richieste rivolte alla Repubblica d'Austria, di cui agli articoli 2, 3, 5 e 8, primo comma, primo periodo sono indirizzate per iscritto al Servizio della circolazione stradale competente per territorio. Le richieste rivolte alla Repubblica Italiana sono indirizzate alla Prefettura competente per territorio nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 5; nei casi di cui all'articolo 8 primo comma , primo periodo sono indirizzate al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Centro Elaborazione Dati.

(2) Le comunicazioni e notificazioni previste nell'articolo 4 sono indirizzate all'autorità che ha rilasciato per ultima un documento di circolazione per il veicolo.

(3) Le comunicazioni e notificazioni previste negli articoli 6 e 7 sono indirizzate all Autorità che ha rilasciato la patente di guida nel caso dell'Austria e al Centro Elaborazione Dati di cui al primo comma nel caso dell'Italia.

(4) Gli Stati contraenti si comunicano per via diplomatica la denominazione e l'indirizzo delle autorità competenti secondo i commi da 1 a 3 e, se del caso, le relativa modificazioni.

(5) Gli Stati contraenti si comunicano per via diplomatica le denominazioni' e l'indirizzo delle autorità cui devono essere presentate per iscritto le richieste di cui all'articolo 8, comma 2 e, se del caso, le relative modificazioni.

Articolo 11

Gli Stati contraenti rinunciano al rimborso delle spese derivanti dall'applicazione del presente accordo sui loro territori.
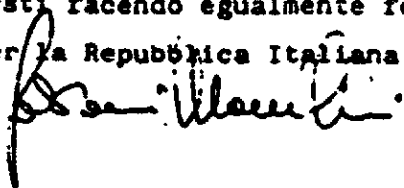
Articolo 12

(1) Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui gli Stati contraenti si saranno notificati, con scambio di note, l'avvenuta esecuzione degli adempimenti costituzionali di propria pertinenza.
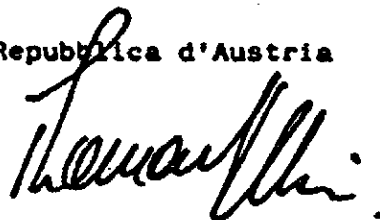
(2) Il presente Accordo resta in vigore fino a quando uno Stato contraente non l'avrà denunciato per iscritto in via diplomatica, con preavviso di sei mesi. In tal caso cesserà di avere vigore alla fine dell'anno civile in corso alla scadenza del preavviso.

Fatto a Roma.......... il 29 maggio 1988 in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facendo egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana — Per la Repubblica d'Austria

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3954):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 20 maggio 1989.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 luglio 1989, con pareri delle commissioni II, V e IX.

Esaminato dalla III commissione il 26 ottobre 1989.

Esaminato in aula e approvato il 15 novembre 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1964):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 novembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1964/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

90G0022

LEGGE 30 dicembre 1989, n. 445.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata ad Atene il 3 settembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della convenzione medesima.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

C O N V E N T I O N

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE HELLENIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Hellenic Republic,

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and on capital and to prevent fiscal evasion,

Have agreed upon the following measures:

Chapter I

Scope of the Convention

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

a) In the case of Greece:

(1) the income and capital tax on natural persons;
(2) the income and capital tax on legal persons;
(3) the contribution for the Water Supply and Drainage Agencies calculated on the gross income from buildings;

whether or not they are collected by withholding at source.
(hereinafter referred to as "Hellenic tax")

b) In the case of Italy:

(1) the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
(2) the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);

whether or not they are collected by withholding at source.
(hereinafter referred to as "Italian tax").

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

Definitions

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

a) the term "Greece" means the Hellenic Republic and includes any area beyond the territorial waters of Greece which, in accordance with customary international law and the laws of Greece concerning the exploration for and the exploitation of natural resources, may be designated as an area within which the rigths of Greece with respect to the sea-bed and sub-soil and natural resources may be exercised;

b) the term "Italy" means the Republic of Italy and includes any area beyond the territorial waters of Italy which, in accordance with customary international law and the laws of Italy concerning the exploration for and the exploitation of natural resources, may be designated as an area within which the rights of Italy with respect to the sea-bed and sub-soil and natural resources may be exercised;

c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Greece or Italy as the context requires;

d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft, except when the ship or aircraft is operated solely between places in one of the Contracting States;

h) the term "nationals" means:
   1. all individuals possessing the nationality of a Contracting State;
   2. all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State;

i) the term "competent authority" means:
   1. in the case of Greece, the Minister of Finance or his authorised representative;
   2. in the case of Italy, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which the Convention applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile residence, place of management, or any other criterion of a similar nature. But this term does not inclu-

de any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources situated in that State or capital situated therein.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop;

f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

g) a building site or construction or assembly project which exists for more than nine months.

3 The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Chapter III

Taxation of income

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to the income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Income derived from the operation of a ship in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the ship is registered.

2. Subject to the provisions of paragraph 1, income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of a ship in international traffic shall be taxable only in that Contracting State.

3. Income of an air transport enterprise of a Contracting State derived from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. The provisions of paragraph 3 shall also apply to profits from the participation in a "pool", a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the

tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State, derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof; or

c) the interest is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs from 1 to 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being

resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, royalties referred to in paragraph 4, b) of this Article may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and 2, royalties referred to in paragraph 4, a) of this Article arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such resident is the beneficial owner of the royalties.

4. The term "royalties" as used in this Article means:
   a) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, or films and tapes for television or radio broadcasting;
   b) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

5. The provisions of paragraph 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident

of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the profits of such ships or aircraft are taxable according to the provisions of Article 8 of this Convention.

4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him

in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and
b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the profits from the operation of the ship or aircraft are taxable according to the provisions of Article 8 of this Convention.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions af Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

Article 18

PENSIONS

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
   b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
      i) is a national of that State not being a national of the first-mentioned State, or
      ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
   b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a national of and a resident of that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with business carried on by one of the Contracting States or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20

PROFESSORS AND TEACHERS

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or any other educational institution legally recognised as such, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

Article 21

STUDENTS

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.

Chapter IV

Taxation of capital

Article 23

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Con-

tracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships or aircraft operated in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the profits from the aforesaid ships or aircraft are taxable according to the provisions of Article 8 of this Convention.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

Chapter V

Article 24

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. In the case of Italy:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Greece, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Greece but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. In the case of Greece:

If a resident of Greece derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in Italy, Greece shall allow:

a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid in Italy;

b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in Italy.

Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the capital which may be taxed in Italy.

Chapter VI

Special Provisions

Article 25

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 26

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting States of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 27

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 28

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 26 of this Convention.

Chapter VII

Final Provisions

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January 1984;

b) in respect of other taxes, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January 1984.

3. Claims for refund or credits arising in accordance with this Convention in respect of any tax payable by residents of either of the Contracting States referring to the periods beginning on or after 1st January 1984 and until the entry into force of this Convention shall be lodged within two years from the date of entry into force of this Convention or from the date the tax was charged, whichever is later.

4. The existing "Convention between the Republic of Italy and the Kingdom of Greece for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income", signed in Athens on 19th of March 1965, shall terminate and cease to have effect upon the entry into force of this Convention.

5. Where any greater relief from tax would have been afforded by any provision of the 1965 Convention than under this Convention, any such provision shall continue to have effect for the first taxable period following that in which this Convention enters into force.

Article 31

TERMINATION

This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:

a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January of the calendar year next following that in which the notice is given;

b) in respect of other taxes, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January of the calendar year next following that in which the notice is given.

In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto have signed this Convention.
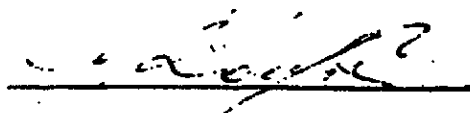
Done in two originals at Athens the 3rd day of September 1987, in the English language.

For the Government of the Republic of Italy	For the Government of the Hellenic Republic
MARCO PISA Ambassador of Italy	YIANNIS CAPSIS Undersecretary of State for Foreign Affairs

ADDITIONAL PROTOCOL

to the Convention between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Hellenic Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion.

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Hellenic Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the prevention of fiscal evasion the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of the said Convention.

It is understood that:

a. in connection with the provisions of Article 2, where a tax on capital is subsequently introduced in Italy the Convention shall also apply to such tax;

b. with reference to Article 5, paragraph 2, an installation or structure used for the exploration of natural resources shall be considered as a "permanent establishment" only if it exists for more than six months;

c. with reference to Article 7, paragraph 3, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;

d. with reference to Article 8, an enterprise of a Contracting State deriving profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall not be subject to any local income tax imposed in the other Contracting State;

e. notwithstanding the provisions of Article 10, paragraph 2, dividends paid by a company which is a resident of Greece to a resident of Italy may be taxed in Greece according to the laws of Greece and if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 35 per cent of the gross amount of the dividends, as long as profits of a company resident of Greece are taxable only in the hands of shareholders;

f. the Hellenic tax on capital levied in accordance with the Convention shall be set off against any tax on capital subsequently introduced in Italy in the manner provided for in Article 24, paragraph 2;

g. with reference to paragraph 1 of Article 26, the expression "irrespective of the remedies provided by the domestic law" means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of taxes not in accordance with this Convention;

h. the provision of paragraph 3 of Article 29 shall not affect the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the allowance of the reductions for taxation purposes provided for in this Convention;

i. the remunerations paid to an individual in respect of services rendered:

   1. in the case of Italy, to the Italian State Railways (F.S.), to the Italian State Post undertaking (PP.TT.), to the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.), to the Italian Tourism body (E.N.I.T.) and to the Bank of Italy;

2. in the case of Greece, to the Hellenic Railways Organisation (OSE), to the Hellenic Post Office (ELTA), to the Hellenic National Tourist Organisation (EOT), to the Organisation for the promotion of Foreign Trade (OPE) and to the Bank of Greece;

are covered by the provisions concerning governmental functions and, consequently, by paragraphs 1 and 2 of Article 19 of the Convention.
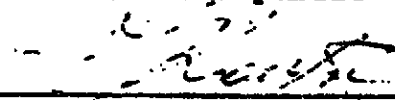
Done in two originals at Athens the 3rd day of September 19[illegible]7 in the English language.

For the Government of the Republic of Italy	For the Government of the Hellenic Republic
MARCO PISA Ambassador of Italy	YIANNIS CAPSIS Undersecretary of State for Foreign Affairs

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GRECA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica greca e il Governo della Repubblica italiana,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1
SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Grecia:

(1) l'imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone fisiche;

(2) l'imposta sul reddito e sul patrimonio delle persone giuridiche;

(3) il contributo a favore delle Agenzie per la fornitura dell'acqua e per il drenaggio calcolato sul reddito lordo dei fabbricati;

ancorchè riscossi mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta greca")

b) per quanto concerne l'Italia:

(1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

(2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana")

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Grecia" designa la Repubblica greca e comprende le zone adiacenti al mare territoriale della Grecia le quali in conformità del diritto internazionale consuetudinario e della legislazione greca concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti della Grecia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali;

b) il termine "Italia"designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, in conformità del diritto internazionale consuetudinario e della legislazione italiana concernente l'esplorazione e

lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le risorse naturali;

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Grecia o l'Italia;

d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione dei casi in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate in uno degli Stati contraenti;

h) il termine "nazionali" designa:

1 le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente;

2 le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

i) l'espressione "autorità competente" designa:

(1) per quanto concerne la Grecia, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;

(2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte alle quali la Convenzione si applica, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

RESIDENTE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che esse possiedono in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si puo determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i nove mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

IMPOSIZIONE DEL REDDITO

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa e attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del di-

ritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile-organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa

conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di una nave sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui la nave è registrata.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i redditi che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio in traffico internazionale di una nave sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.

3. I redditi che un'impresa di trasporto aereo di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune "pool", ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorché

a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o da diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazio-

ne agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti dalla società, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o

c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi in applicazione di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, i canoni di cui al paragrafo 4,b) del presente Articolo possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i canoni di cui al paragrafo 4, a) del presente Articolo provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un

residente dell'Altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente è l'effettivo beneficiario dei canoni.

4. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa:

a) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, o le pellicole e registazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche;

b) i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un brevetto, di un marchio di fabbrica, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, o per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, di cui all'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti immobili sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato

contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonchè dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui gli utili di tali navi o aeromobili sono imponibili in conformità delle disposizioni dell'articolo 8 della presente Convenzione.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività e quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui gli utili derivanti dall'utilizzazione di tale nave od aeromobile sono imponibili in conformità delle disposizioni dell'articolo 8 della presente Convenzione.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una

persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.

Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

   b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona sia un residente di detto Stato che:

      i) abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del primo Stato, o

      ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI ED INSEGNANTI

Un professore od un insegnante, il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche per un periodo non superiore a due anni, presso un'università, collegio, scuola od altro istituto legalmente riconosciuto e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve per tale insegnamento o ricerca.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario di detto reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

Capitolo IV

IMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 23

PATRIMONIO

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, e imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati in traffico internazionale, come pure da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui gli utili derivanti da tale navi od aeromobili sono imponibili in conformità alle disposizioni dell'articolo 8 della presente Convenzione.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

Capitolo V

Articolo 24

METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Grecia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Grecia, ma l'ammontare della deduzione non puo eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Grecia:

se un residente della Grecia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Grecia deve accordare:

a) una deduzione dall'imposta sul reddito di tale residente di ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia;

b) una deduzione dall'imposta sul patrimonio di tale residente di ammontare pari all'imposta sul patrimonio pagata in Italia. In entrambi i casi, tuttavia, tale deduzione non potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito o dell'imposta sul patrimonio, calcolate prima che venga concessa la deduzione, attribuibile ai redditi od al patrimonio imponibile in Italia, a seconda dei casi.

Capitolo VI

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'art. 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di qualsiasi natura e denominazione.

Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi

precedenti Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato, e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 28

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 29

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante, che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

Capitolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a .... non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1° gennaio 1984;

b) con riferimento alle altre imposte, alle imposte prelevabili per i periodi di imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio 1984.

3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa o, se piu favorevole, dalla data in cui e stata prelevata l'imposta.

4. La vigente "Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno di Grecia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito", firmata ad Atene il 19 marzo 1965, sara abrogata e cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

5. Nel caso in cui le disposizioni della Convenzione del 1965 prevedano maggiori benefici fiscali rispetto alla presente Convenzione, dette disposizioni continueranno ad essere applicate per il primo periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 31

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo denunciare la Convenzione per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare e dopo un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione

è entrata in vigore. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme realizzate il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte, alle imposte prelevabili per i periodi d'imposta che iniziano il o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare ad Atene il 3 settembre 1987 in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Greca

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica greca e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica greca e il Governo della Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della detta Convenzione.

Resta inteso che:

a) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere istutita in Italia, la Convenzione si applicherà anche a tale imposta;

b) con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 5, un'installazione o struttura utilizzata per la ricerca di risorse naturali sarà considerata come una "stabile organizzazione" soltanto se la sua durata oltrepassa i sei mesi;

c) con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

d) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae utili dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale

non sarà assoggettata ad alcuna imposta locale sul reddito applicata nell'altro Stato contraente;

e) nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 10, i dividendi pagati da una società residente della Grecia ad un residente dell'Italia possono essere tassati in Grecia in conformità della legislazione greca e se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario l'imposta così applicata non può eccedere il 35% dell'ammontare lordo dei dividendi fintanto che gli utili di una società residente della Grecia restano imponibili soltanto a carico degli azionisti;

f) l'imposta greca sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio, eventualmente istituita in un secondo tempo in Italia, con le modalità stabilite al paragrafo 2 dell'articolo 24;

g) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;

h) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impediscono alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione;

i) le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi:

1) per quanto concerne l'Italia, alle Ferrovie Italiane dello Stato (F.S.), all'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni (PP. TT.), all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.), all'Ente Italiano per il Turismo (E.N.I.T.) ed alla Banca d'Italia;
2) per quanto concerne la Grecia, all'Organizzazione greca per le ferrovie (OSE), all'Ufficio Greco delle Poste (ELTA), all'Organizzazione greca per il Turismo Nazionale (EOT), All'Organizzazione per la promozione del Commercio Estero (OPE) ed alla Banca di Grecia;

Sono regolate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, di conseguenza, dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 della Convenzione.

Fatta in duplice esemplare ad Atene il 3 settembre 1987 in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica greca

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3004):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 13 luglio 1988.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 settembre 1988, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 18 gennaio 1989.

Esaminato in aula il 26 aprile 1989 e approvato il 27 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1724):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 maggio 1989, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 19 dicembre 1989 (atto n. 1724/*A* - relatore sen. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1989.

90G0023

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651313) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.